

2ª TORNATA DEL 30 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Comunicazione della nomina delle Commissioni pei disegni di legge sulle Corti di assise, e per il compimento del palazzo Carignano. = Omaggi. = Seguito della discussione del disegno di legge sul dazio consumo — Emendamento del deputato Michelini all'articolo 13 — Opposizioni del ministro per le finanze Minghetti, e del relatore Sella — Approvazione dell'emendamento Mellana, e dell'articolo 13 — Aggiunta del deputato Nisco — Osservazioni dei deputati Saracco e Sella — Non è approvata l'aggiunta, ed è approvato l'emendamento Saracco — Emendamento del deputato De Blasiis, oppugnato dai deputati Sella, relatore, Boggio e Lanza, e appoggiato dai deputati Mellana e Torrigiani — Dichiarazioni del ministro e del relatore — È approvato. = Relazione sul disegno di legge per l'acquisto di un fabbricato in Milano per il servizio militare. = Si riprende la discussione sul dazio consumo. = Approvazione dell'articolo 14 — Emendamenti dei deputati Ara, Corsi e Minervini al 15° — Obbiezioni del deputato Massa ad un'aggiunta della Commissione che è approvata — Osservazioni del deputato Pica. = I deputati Crispi e Mordini rinunziano alla nomina di commissari — Osservazioni dei deputati Lanza, Sella, Cadolini e Sanguinetti — Sono surrogati. = Proposta del deputato Mancini sull'ordine del giorno, approvata. = Proposta di trentatrè deputati per la discussione in Comitato segreto del disegno di legge sul brigantaggio — Proposta di altri trentotto per la votazione della medesima a squittinio nominale — Proposta del deputato Alfieri — Opposizione alla prima, dei deputati Ricciardi, Camerini, Mandoj, Chiaves e Allievi, e parole in appoggio, del deputato Cortese — Si passa all'ordine del giorno.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9414. I municipii del circondario di Garfagnana fanno istanza perchè la Camera voglia emendare il progetto di legge relativo alla perequazione dell'imposta fondiaria in modo più conforme alla giustizia.

9415. I Consigli comunali di Arezzo e di Poppi ricorrono per lo stesso oggetto di cui nella petizione 9009.

9416. Il duca Filippo Lante Montefeltro Della Rovere rinnova la petizione da lui sporta sotto il numero 9380, nel senso di limitare la sua domanda al riconoscimento del grado di generale che gli venne conferito dal Governo veneto nel 1848.

9417. Cibotti Maria Arcangela, vedova di Marco-longo Tommaso di Atessa (Abruzzo Citeriore), chiede, in vista della necessitosa condizione in cui giace, il congedo del suo figlio soldato nel 28° reggimento di fanteria.

9418. Tramontano Luigi, già brigadiere di mare nel corpo delle guardie doganali in Gaeta, si lagna

d'essere stato, dopo molti anni di lodevole servizio, esonerato dall'impiego senza pensione, ed implora perciò dalla Camera un qualche benefico provvedimento.

9419. Miraglia Carmine, giudice di Corte criminale in riposo, rinnova la petizione 9315, colla quale chiedeva un aumento di pensione.

9420. Il comune di Cannobio, circondario di Palanza, ricorre contro il progetto di perequazione dell'imposta fondiaria.

ATTI DIVERSI.

MELCHIORRE. Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. La signora Cibotti, vedova di Tommaso Marcolungo, della città di Atessa, provincia di Abruzzo Citeriore, si lagna del ministro della guerra, che abbia male interpretato il terzo alinea dell'articolo 86 della legge sul reclutamento militare del 20 marzo 1854, rispetto al figlio che attualmente serve nell'esercito nazionale, ed avente diritto ad essere con-

gedato. E poichè non ha potuto ottenere giustizia dal ministro della guerra, si rivolge alla Camera, acciocchè di questo articolo si faccia un'applicazione più giusta e più conveniente. Quindi domando alla Camera che voglia dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza).

**GIUNTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE
SULLA COMPOSIZIONE DELLE CORTI D'ASSISE E
PEL COMPIMENTO DEL PALAZZO CARIGNANO IN
TORINO.**

PRESIDENTE. Notifico alla Camera i nomi degli onorevoli deputati che la Presidenza, in adempimento del mandato statole conferito nella seconda tornata di ieri, ha eletto per costituire le due Commissioni sulle leggi: *Composizione delle Corti d'assise* presentata dall'onorevole ministro guardasigilli, e *Convenzione col municipio di Torino pel compimento del palazzo Carignano* presentata dall'onorevole ministro delle finanze.

Legge sulla composizione delle Corti d'assise: Boggio, Borgatti, Crispi, Conforti, Pica, Giorgini, Trezzi, Tecchio, De Filippo.

Legge che approva la convenzione tra il municipio di Torino ed il Governo pel compimento del palazzo Carignano: Lanza, Cortese, Piroli, Massarani, Mordini, Passerini Orsini, Ugdulena, Morelli Giovanni, Torelli.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera:

L'avvocato professore Iacopo Virgilio — Memoria sulla questione dell'*Annis* ed i suoi probabili effetti, copie 4;

Il sindaco di Aquila — Deliberazione del Consiglio comunale circa l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, copie 400;

Mongini Pietro, parroco di Ogebbio, provincia di Novara — Lettera a Pio IX in risposta al decreto della romana Inquisizione in data 4 giugno 1863, una copia.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE SUL DAZIO-CONSUMO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sul dazio-consumo.

RICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Glie la darò quando passeremo alla discussione.

RICCIARDI. Si desidera che si deliberi sulla proposta per il Comitato segreto di cui venne fatta proposta.

PRESIDENTE. Verso il fine della tornata, quando si tratterà di stabilire l'ordine del giorno di domani, si discuterà su questo proposito.

RICCIARDI. Purchè non sia levata la seduta prima che si sia deliberato.

PRESIDENTE. La Camera ricorderà come nell'articolo 13, a cui eravamo giunti, siasi tenuto il seguente sistema.

Si è anzitutto votato il secondo paragrafo, il quale dalla Commissione, conformemente altresì alla proposta dell'onorevole Biancheri, era stato così redatto:

« Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo ed i comuni possono fare degli appalti. »

Intanto però rimane a discutersi e votarsi la prima parte dello stesso articolo 13, come pure vi hanno degli emendamenti a questo paragrafo, uno dell'onorevole deputato Michelini.

L'articolo 13 quale fu proposto dalla Commissione sarebbe così concepito:

« È concesso ai comuni chiusi ed aperti di riscuotere, per mezzo di agenti proprii, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. I comuni potranno prender parte ad ogni eccedenza della somma così garantita. »

L'onorevole De Blasis aveva presentato a quest'ultimo inciso un emendamento; egli però lo ha ritirato, presentandone un altro del tenore seguente:

« L'eccedenza della somma garantita sarà divisa fra il Governo ed i comuni in quella proporzione che sarà fra loro convenuta. »

Interrogo la Commissione e il Ministero se sarebbero disposti ad accettarlo.

SELLA, relatore. La Commissione lo accetta.

MELLANA. Domando la parola.

Io non posso comprendere come si vogliano perdere di vista tutte quante le massime d'un regime costituzionale e libero. È la legge che fissa le norme, e non è materia questa da lasciare alle convenzioni dei comuni col Governo.

Io faccio osservare che, quand'anche fosse giusta la disposizione in astratto, in pratica ne verrà che un comune avrà una metà, un altro un terzo, un altro un quarto. Farà questo buon senso nel paese? Non dimentichiamo essere stato sempre uso costante ed ufficio del Parlamento di non dare al Governo delle armi particolari; non si parla qui nè del Ministero A, nè del Ministero B, ma si parla in genere di non dare delle armi pericolose al potere esecutivo.

Ma domando a voi, signori, se alla vigilia di elezioni, quando il Ministero facesse sentire se il rappresentante A o B sarà nominato, avranno i comuni un quarto o metà del guadagno, se questo non sarà un mezzo di corruzione dei più pericolosi che si possano esercitare!

LEOPARDI. Domando la parola.

2ª TORNATA DEL 30 LUGLIO

MELLANA. Io credo che la Commissione ed il Ministero debbano avere un concetto determinato, sia di un terzo, un quarto, od un sesto come vogliono, io non c'entro, ma purchè sia sempre la legge che stabilisca la compartecipazione non l'arbitrio, poichè il paese questo non lo tollerebbe mai.

DE BLASIS. Io aveva proposto un emendamento appunto per rendere fissa la ragione, secondo la quale si sarebbe fatta la divisione nel caso di questo articolo, cioè in caso di eccedenza del *minimum* garantito dai comuni al Governo, ma dovetti arrendermi alle osservazioni della Commissione, la quale mi fece riflettere che questa divisione poteva essere necessario di farla in ragione diversa, secondo che maggiore o minore potesse essere per avventura la difficoltà o la spesa incontrata dal comune nell'incaricarsi di questa esazione.

Confesso, per verità, che tenendo il mio pensiero rivolto unicamente ad una modesta idea finanziaria, non mi passò per mente il politico concepimento a cui si eleva l'onorevole Mellana, il quale crede che il Governo possa di questa facoltà servirsi come di un'arma elettorale. Mi parve infatti, e mi pare, che della latitudine data al Governo in questo articolo, non sarà il caso di servirsi che in poche occasioni; poichè nè tutti i comuni sono viniferi, nè tutti i comuni viniferi sono chiusi, nè tutti i comuni chiusi faranno abbuonamenti, nè in tutti gli abbuonamenti vi saranno queste famose eccedenze. Mi sembra adunque che ciò che potrebbe verificarsi in rarissime ipotesi, non sarebbe un'arma molto terribile in mano del Governo; e ciò sempre nella lontana supposizione (che io non ammetto) che il Governo tenga ad avvalersi di simili armi.

Ogniquaivolta si tratti di spogliare il Governo di armi veramente efficaci, e di cui potesse frequentemente avvalersi per ottenere una prevalenza elettorale, io sarò sempre con l'onorevole Mellana, poichè non amo anch'io che il Governo abbia di tali armi; ma quando si tratti di portare questa preoccupazione sospettosa a proposito di una facoltà così semplice, e, mi si permetta la parola, così meschina come quella che qui si accorda al Governo, io non potrei darmi a credere che il Ministero possa farne così cattivo, così terribile uso; e perciò persisto nell'emendamento che ho concertato colla Commissione, ritirando il primo che avea proposto.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato De Blasis è appoggiato.

(Non è appoggiato).

SELLA, relatore. La proposta della Commissione è appoggiata per sua natura.

PRESIDENTE. L'emendamento fu proposto dal signor De Blasis, la Commissione non ha fatto che accettarlo, ma non lo ha fatto suo.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato).

SELLA, relatore. Faccio riflettere che l'emendamento del deputato De Blasis non è altro che la riprodu-

zione del testo presentato dalla Commissione con una semplice modificazione di locuzione.

DI SAN DONATO. Non fu appoggiato.

PRESIDENTE. Scusi; l'onorevole De Blasis ha proposto questo emendamento, la Commissione lo ha accettato; io ho domandato alla Camera se lo appoggiava, la Camera non lo ha appoggiato. Non rimane altro partito che di mettere ai voti il primo paragrafo dell'articolo 13 come fu proposto dalla Commissione.

Ne do nuovamente lettura:

« È concesso ai comuni chiusi ed aperti di riscuotere, per mezzo di agenti propri, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti.

« I comuni potranno prendere parte ad ogni eccedenza della somma così garantita. »

MICHELINI. Mi pare avere mandato una cartella alla Presidenza, con cui proponeva che, invece delle parole: *I comuni potranno prendere parte ad ogni eccedenza della somma così garantita*, si dicesse: *Spetterà ai comuni ciò che supera la somma garantita*.

PRESIDENTE. Dunque vuol dire che propone un emendamento il quale cambierebbe l'ultimo inciso di questo paragrafo?

MICHELINI. Come vede la Camera, il mio emendamento è più di redazione che di sostanza.

Io non ho nemmeno intenzione di recare i motivi di esso emendamento, la qual cosa già è stata fatta nella tornata di ieri dall'onorevole Panattoni, che faceva la critica della dizione del Ministero e della Commissione. Il mio emendamento non è che la conseguenza di quella censura.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non potrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Michelini, il quale modifica non la dizione, ma la sostanza del testo. Imperocchè, se si dice che i comuni possono prender parte all'eccedenza, si ha il vantaggio d'interessare nella riscossione la loro solerzia ed alacrità; ma quando si dicesse, come propone l'onorevole Michelini, che spetta ai comuni tutto ciò che supera la somma garantita, ciò impedirebbe lo sviluppo della tassa e ne fermerebbe i prodotti, contro i calcoli del ministro delle finanze, il quale spera che queste tasse vadano gradatamente svolgendosi a vantaggio dell'erario.

Prego la Camera di por mente che l'emendamento Michelini guasterebbe completamente il senso della legge e la pregiudicherebbe per l'avvenire.

Se quell'emendamento venisse approvato, il ministro delle finanze sarebbe obbligato a non fare abbuonamenti coi comuni per giusta tema di vedersi chiuso l'adito all'aumento del reddito di quest'imposizione.

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MELLANA. Io sorgo ad appoggiare le parole dell'onorevole ministro delle finanze. È appunto per la ragione che sarebbe un obbligare il Governo a non venire mai a transazione coi comuni quando non avesse più alcuna speranza in un maggiore *dividendo*, che io respingo l'emendamento Michelini. Si tratta d'imposta nuova, e quando lascerete al Governo una qualche speranza di un maggiore provento, esso più facilmente s'indurrà a fare delle convenzioni coi comuni. Invece io propongo quest'emendamento:

« L'eccedenza sarà divisa in parti eguali fra il Governo ed i comuni. »

In questo mi appoggerà il ministro che vuol dare la maggior estensione a questo provento chiamando a parte, interessando alla maggiore sua estensione non solo il Governo, ma anche i comuni; in questo modo mi pare che potrei ottenere l'appoggio della Commissione, e del Ministero, e nello stesso tempo salvare quei principii che la Camera ha già accennato di voler salvare non accettando l'emendamento testè respinto.

SELLA, relatore. L'emendamento dell'onorevole Mellana ha certamente su quello dell'onorevole Michelini tutti i vantaggi che egli ha accennati, e per questa parte non può non essere accettato dalla Commissione, perchè entra nelle viste per le quali la medesima aveva proposto il testo che sta nella legge. Solo osserverò che lo stesso emendamento era già stato proposto dall'onorevole De Blasiis, e che l'onorevole De Blasiis ha creduto di ritirarlo sopra questa semplice osservazione. Supponete che vi sia un caso in cui la riscossione offra qualche difficoltà, qualche spesa, in caso che il comune, riconosciuta questa difficoltà di curar meglio la riscossione, sia disposto ad entrare in questa via, vede l'onorevole Mellana che in questo caso il suo emendamento verrebbe a far danno a questo comune. È questa la semplice ragione per la quale la Commissione aveva creduto essere preferibile lasciare la cosa illimitata. Del resto, se la Camera crede che si debba determinare fin d'ora questa proporzione, come la Commissione veramente non aveva fatto opposizione ieri all'emendamento dell'onorevole De Blasiis e si era semplicemente limitata ad esporre questa considerazione che io faccio oggi rispetto all'emendamento dell'onorevole Mellana, io ripeto che la Commissione non avrebbe alcuna difficoltà di aderirvi.

PRESIDENTE. L'onorevole Leopardi ha la parola.

LEOPARDI. Avevo chiesto la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole Mellana.

Mi pare che si rimedi a tutto, ove la eccedenza o il di più del medesimo garantito sia diviso per metà tra il comune e lo Stato.

Io fo riflettere un'altra cosa che emerge dalle convenzioni tra lo Stato e i comuni.

Se i comuni realizzano meno della somma convenuta, sono certamente obbligati a supplire del pro-

prio; è quindi oltremodo giusto che, se realizzano più, ne abbiano la metà.

MELLANA. Una parola soltanto.

Io non temo le conseguenze dei casi eccezionali avanti al gran principio che sia la legge quella che deve statuire; ne venisse anche qualche piccolo inconveniente, io non lo temo.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole Mellana con questa avvertenza sola, che, cioè, questi abbonamenti coi comuni non sieno indefiniti, che abbiano un breve periodo, e che al rinnovarsi di questo periodo possa il Governo aumentare l'abbonamento in proporzione della rendita.

PRESIDENTE. La proposta Mellana sarebbe così concepita:

« L'eccedenza sarà divisa in parti eguali tra il Governo ed i comuni. »

SELLA, relatore. « L'eccedenza sul *minimum* così guarentito... »

PRESIDENTE. « L'eccedenza sul *minimum* guarentito sarà divisa in parti eguali tra il Governo ed i comuni. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'intero articolo 13.

(È approvato).

Viene ora un emendamento in aggiunta dell'onorevole Corsi...

SELLA, relatore. Osservo solo che a termini di quello che fu detto ieri, questa proposta si trova riportata all'articolo 14, al quale la Commissione propone una aggiunta.

PRESIDENTE. C'è un'aggiunta del deputato Nisco all'articolo 13, così concepita:

« Quando i comuni assicurino al Governo il prodotto netto presuntivo attuale del dazio di consumo sugli articoli contemplati nella presente legge, con le norme stabilite dall'annessa tariffa, resterà ad essi facoltà di imporre dazi sugli oggetti di consumo che stimeranno meglio nel proprio interesse. »

Il deputato Nisco ha la parola.

NISCO. Mi sembra che l'aggiunta da me proposta sia simile a quella dall'onorevole Saracco presentata all'articolo 14.

Io intendo di domandare uno schiarimento, stimando che non debba molestare la Camera con svolgere questo mio emendamento, qualora mi si mostrasse che fosse la ripetizione di una antecedente proposta.

Aspetto quindi che l'onorevole Saracco abbia spiegato il suo intendimento sulla mia proposta.

SARACCO. Esaminando l'emendamento dell'onorevole Nisco, io non saprei trovare le ragioni dell'emendamento che egli propone alla Camera.

SELLA, relatore. Chiedo di parlare.

SARACCO. Io credo che noi non dobbiamo discutere

2ª TORNATA DEL 30 LUGLIO

nè in occasione di quest'articolo, nè in occasione di quello successivo se il comune abbia o non abbia il diritto d'imporre dazio sui generi di privativa comunale, essendo chiaro che la questione appartiene intieramente alla legge comunale.

Del resto io porto ferma opinione che i comuni possono ciò fare senza che debba intervenire una disposizione speciale di legge, e se l'onorevole Nisco divide questa mia opinione, ciascuno vede che sarebbe inutile discutere sopra questa parte dell'articolo presentata alla Camera. Che se poi in dipendenza della discussione che avverrà sopra l'articolo successivo, quello cioè che ho avuto l'onore io stesso di proporre, crederà l'onorevole Nisco di sollevare qualche osservazione a questo riguardo, la sede mi pare che sarà allora più opportuna, ma per ora, ripeto, non credo sia il caso di occuparsene.

SELLA, relatore. La differenza essenziale che c'è tra l'emendamento proposto dall'onorevole Nisco e la diversa redazione che propone l'onorevole Saracco all'articolo 14, redazione che mi reco a dovere di dichiarare sin d'ora che la Commissione accetta, è essenzialmente questa: mentre, secondo l'articolo 14, come era proposto dalla Commissione, e come è proposto dall'onorevole Saracco, il comune può benissimo abbuiarsi col Governo e dire: il consumo presunto di vino e di carne che si fa nel mio comune è tanto; la tassa di questo consumo importerà tanto; per conseguenza io comune mi abbaono con voi Governo per la somma di tanto.

Il comune avrà quindi facoltà di ripartire come meglio crede questa somma così convenuta col Governo, modificando all'occorrenza la tariffa. E fin qui i due emendamenti Nisco e Saracco vanno pienamente d'accordo.

Ma la differenza essenziale sta in ciò che, secondo l'onorevole Saracco e secondo la Commissione, il comune non potrebbe riscuotere questa somma così convenuta fra esso comune ed il Governo se non se imponendo le bevande e le carni a cui la legge attuale si riferisce, in guisa che somministrino questo prodotto presunto; invece, secondo il sistema dell'onorevole Nisco, il comune avrebbe facoltà di percepire questa somma, non soltanto variando la tariffa in guisa che essa venga prodotta dal consumo delle bevande e delle carni, ma in guisa che essa vada a ripartirsi sopra altri oggetti di consumo come crederà il comune che meglio convenga.

Ecco la differenza essenziale che c'è fra la proposta del deputato Nisco e quella del deputato Saracco.

Io mi riservo, quando i proponenti avranno svolto i loro emendamenti, a dire le ragioni per le quali la Commissione crede che si debba seguire lo spirito dell'articolo 14 come era proposto dalla Commissione e come viene redatto dall'onorevole Saracco, cioè di prescrivere che quel prodotto convenuto tra il comune ed il Governo debba prelevarsi sopra le bevande e le carni e non altrimenti.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Nisco.

NISCO. Io aveva domandato uno schiarimento, poichè a molti colleghi era venuto in mente che l'aggiunta da me proposta fosse la stessa cosa che la proposizione Saracco; e siccome l'onorevole Saracco aveva prima di me fatto questa proposta, io ho creduto debito di riguardo verso lui di domandare uno schiarimento.

L'onorevole Sella ha spiegato la differenza che passa, e che io aveva già notata, tra questi due emendamenti.

Ora darò le ragioni per le quali io credo che il mio emendamento debba essere ammesso.

SARACCO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

NISCO. Permetta che io seguiti.

SARACCO. Seguirà.

NISCO. Scusi, io ho proposto un'aggiunta all'articolo 13, non all'articolo 14.

Io non interrompo quando altri parla, e se ho dato testè un attestato troppo cortese di riguardo all'onorevole Saracco, spero che ora egli non vorrà impedirmi di parlare, nè io il permetterei.

SARACCO. Ma suppone una cosa che non è.

NISCO. Io dunque ho proposto un'aggiunta all'articolo 13, e credo opportunamente ed acconciamente, poichè in quest'articolo si parla dei rapporti del Governo col comune per la percezione e l'assicurazione dei dazi di consumo.

Non tolgo quest'occasione per dire qualche cosa intorno ai miei pensieri su questa legge. I miei colleghi della Commissione mi renderanno questa giustizia che per quanto le mie povere forze me lo consentivano non ho trascurato nè studi, nè lavori per dimostrare, che assicurando allo Stato la percezione del dazio di consumo sulle bevande, si dava allo Stato una percezione importantissima, progressiva, e rimaneva libero il comune nella sua amministrazione e costituito nella condizione per compiere quegli obblighi che il nuovo ordinamento governativo impone ai comuni.

Non tornerò sopra questa questione, è una questione sulla quale la Camera ha deciso, quando per urgenti bisogni di famiglia mi trovava assente momentaneamente. Rispetto ciò che è stato deciso; dico però che una delle ragioni che mi ha determinato a sostenere la mia proposta nella Commissione era appunto la persuasione che per impinguare l'erario siano ridotti i comuni alla condizione di non poter soddisfare ai loro bisogni.

Noi vogliamo l'unificazione, ma l'unificazione debbe essere fatta nel modo possibile e saviamente, poichè non possiamo supporre che due cose siano eguali ad una terza quando non lo sono davvero. Simili supposizioni, se sono innocenti nella parte teorica, sono grandemente pregiudizievole nella pratica. Non so come sia possibile sostenere che nell'Italia, lunga com'è, in condizioni economiche e civili troppo diverse, sia giusto ordinare che sullo stesso oggetto di consumo si debba pagare la medesima tassa. A me sembra che sotto un

principio di giustizia unificatrice si cela un principio d'ingiustizia assai grave e perturbatore.

Or, lasciando ogni altra quistione per quanto importante, per tanto sventuratamente deliberata, mi limito ad osservare che col mio emendamento propongo che la percezione del dazio di consumo sul vino e sulle carni fosse stabilita sopra una base presuntiva annuale, e che se il comune stimi di accettarla, sia nella completa libertà d'imporre tutti quei dazi di consumo conformi ai suoi interessi e pagare allo Stato quanto è stabilito nel presunto preventivo.

Così lo Stato non perderebbe, e nello stesso tempo avrebbe l'assicurazione di due cespiti progressivi secondo il progresso del benessere della società, e nello stesso tempo renderebbe ai comuni quella libertà che ieri intesi invocare da' miei colleghi della Commissione e dall'onorevole presidente del Consiglio.

Ricorderò soltanto un esempio: la città di Napoli non ha che tre centesimi d'imposta pel vino, e giustamente, perchè, secondo pensa il Consiglio municipale di quella carissima città, una tassa maggiore non potrebbe essere pagata, perchè il valore del vino in Napoli (del vino comune di cui fa uso la povera gente) eccede di pochissimo il valore del dazio: onde il dazio sarebbe molto grave sopra un oggetto di pochissimo valore, e sarebbe davvero non dazio sul consumo, bensì penale sul bere.

Dunque per evitare queste strane conseguenze di una non calcolata eguaglianza e per dare a' comuni la libertà, la città di Napoli, ad esempio, pagherebbe ciò che dovrebbe pagare per il dazio di consumo, ed avrebbe la facoltà di poter dividere questo dazio sopra i diversi oggetti che costituiscono il consumo della città. Fo osservare poi al presidente del Consiglio che tolgo ad esempio la città di Napoli, perchè ho presente qui il suo bilancio, non per vezzo municipale: spero che non mi farà questo torto.

Infatti, se ad un tratto le si toglie il dazio sul consumo delle bevande e della carne, essa si troverà in istato di non poter essere più amministrata. Mi si permetta qualche cenno su tale bilancio.

L'entrata della città di Napoli è di lire 6,585,453; sopra questo bilancio vi sono di spese ordinarie lire 1,323,069; di più si paga per censi, annualità, interessi sul prestito di 25 milioni effettivi per le rate già versate e per l'ammortamento alla pari di 178 mila obbligazioni lire 896,429, sicchè restano lire 4,365,955 di entrata per far fronte a lire 462,288 pel mantenimento della guardia nazionale, istituzione assai giustamente diletta a Napoli; lire 319,838 per la istruzione popolare, avendo aumentato di lire 58 mila il bilancio del passato anno, e fecondamente, poichè con mio grande piacere ho veduto in Napoli molto frequentate le scuole serali dagli adulti. Inoltre spende lire 660,096 per gli asili infantili ed altre opere di beneficenza che sono state messe a carico della città di Napoli, mentre prima erano a carico dello Stato, e che non si appartengono proprio a Napoli, accorrendo in

tali istituti tutti i bisognosi, da reclamarne il soccorso dalle altre provincie di quel già reame. Infine la polizia urbana e rurale costa lire 1,054,000. Quindi alla città di Napoli non restano per le opere stradali e per tutte le altre opere a farsi che 300 mila lire.

Ora, io domando, se alla città di Napoli non date la facoltà di poter imporre come meglio può i dazi di consumo, dando precisamente allo Stato quello che allo Stato la legge concede sopra un preventivo stabilito, questa città non si troverà in condizioni difficilissime e tali da non potere più andare innanzi colla sua amministrazione?

Al contrario, quando la città di Napoli potrà ripartire il nuovo carico sui diversi cespiti che ha (e ne ha moltissimi), ne risulterà che non farà sentire il grandissimo peso al paese di pagare un dazio sul vino e sulle carni molto superiore a quello che si paga, e non sarà costretta a ricorrere ad un dazio che è stato condannato dalla prima luogotenenza, dichiarandolo come non atto a paese civile, e a cui certamente la Giunta municipale di Napoli non è disposta ritornare.

Laonde io chiedo, nell'interesse dei comuni, nell'interesse delle libertà comunali e nello stesso tempo nell'interesse dell'erario, che deve prosperare mercè la comune prosperità, massime de' comuni, che costituiscono il primo anello della società civile, che sia accettata quest'aggiunta:

« Quando i comuni assicurino al Governo il prodotto netto presuntivo annuale del dazio di consumo sugli articoli contemplati nella presente legge con le norme stabilite dall'annessa tariffa, resterà ad essi facoltà di imporre dazi sugli oggetti di consumo che stimeranno meglio nel proprio interesse. »

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Nisco. Per l'ordine della discussione debbo fare una proposta, alla quale sono indotto precisamente dallo svolgimento della questione.

Ella accennò essersi dubitato che l'emendamento da lei proposto e quello dell'onorevole Saracco fossero nella sostanza identici.

Diffatto l'emendamento Nisco, propriamente per la sua materia, si riferisce all'articolo 14, come si appartiene l'emendamento Saracco; oltre a ciò la discussione stessa testè seguita dimostra che più opportunamente l'emendamento Nisco debbe trattarsi all'articolo 14, come in tale occasione debbe discutersi l'emendamento Saracco ed ogni altro che per l'indole del proprio soggetto vi appartenga.

NISCO. Per me è indifferente.

PRESIDENTE. Aggiungo: l'onorevole Ara ha proposto un emendamento, il quale veramente nell'ordine delle idee viene dopo l'articolo 13, e non ha nulla a che fare coll'articolo 14. È un articolo che verrebbe ad intercalarsi fra il 13° ed il 14°.

Quindi io proporrei di sospendere la discussione sull'articolo 14 e sugli emendamenti che vi si riferiscono, e di discutere l'emendamento Ara, il quale, come dissi,

2ª TORNATA DEL 30 LUGLIO

viene di sua natura ad intercalarsi fra l'articolo 13 ed il 14.

La Commissione acconsentirebbe a questa mia proposta?

SELLA, relatore. Questo è indifferente all'ordine della discussione; ma osserverò che l'emendamento dell'onorevole Ara, quando venisse ad ampliarsi alquanto nel suo concetto, verrebbe forse più opportunamente dopo l'articolo 14; imperocchè esso riguarda il caso in cui il Governo riscuota il dazio governativo e il dazio comunale, e indica delle norme per cui si provvede in questo caso al passaggio degli agenti comunali e al trasferimento dei locali e stabilimenti pure comunali, al servizio del Governo.

Ora, quando si ampliasse un po' questo concetto nella sua generalità, bisognerebbe forse anche contemplare il caso inverso in cui il comune riscuota egli i dazi e per conto proprio e per conto del Governo; allora bisognerebbe chiedere che cosa farà il comune degli agenti governativi, e in quali condizioni prenderà il comune i locali governativi.

Quindi, siccome ora noi trattiamo degli abbuonamenti, del modo con cui o lo Stato riscuote i dazi suoi e comunali, od il comune riscuote i dazi comunali e governativi, mi parrebbe più nell'ordine delle cose che, come abbiamo all'articolo 13 terminata la materia della guarentigia del *minimo* del prodotto per parte dei comuni, ora si ponesse fine alla discussione dell'articolo 14, a cui si riferiscono gli emendamenti Saracco, Nisco, De Blasiis ed altri. Dopo questo tratteremo poi delle materie che si riferiscono allo Stato ed ai comuni secondo che s'incarica l'uno o gli altri dell'esazione dei dazi.

PRESIDENTE. L'onorevole Nisco ha la parola per continuare il suo discorso.

NISCO. Ho finito.

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo 14 della Commissione, e poi si aprirà la discussione sopra il medesimo:

« Art. 14. È pure fatta facoltà ai comuni di accordarsi col Governo intorno all'ammontare dei dazi di consumo governativi, e quindi di variarne le tariffe, purchè non venga questo ammontare altrimenti prelevato che mediante tasse sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo. »

Il signor ministro delle finanze ha la parola.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io respingo recisamente la proposta dell'onorevole Nisco.

Essa tende a capovolgere tutto quanto il sistema, essa tende a sostituirvi un contingente.

Io mi sono proposto ed ho proposto alla Camera di stabilire un dazio di consumo, nel quale la parte che riguarda le carni e le bevande è governativa.

Se l'onorevole Nisco fosse stato presente alla discussione generale, quando ebbi l'onore di spiegare alla Camera il mio concetto, avrebbe visto quale speranza io fondi in questa tassa sulle bevande per l'avvenire; come io spero che essa possa per successive riforme det-

tate dall'esperienza trasformarsi ed accrescersi, e come i dazi sulle carni col tempo debbano, secondo me, passare interamente ai comuni.

NISCO. Domando la parola per uno schiarimento.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Il suo emendamento precisamente rovescia tutto quanto il sistema. Una volta che voi avete stabilito quello che può rendere la tassa sulle bevande e sulle carni in un dato comune, e avete fissato il contingente che deve pagare, il comune può imporre quello che gli piace.

Quale è la conseguenza logica di questa disposizione? Il comune può non imporre nè le carni, nè le bevande e mettere, per esempio, una tassa sui cereali, o su qualunque altro genere gli piaccia, la quale gli dia tutto il contingente.

Questo sarebbe un distruggere la sostanza stessa della legge attuale, e, quel che è più, togliere la speranza di un miglioramento avvenire in questo ramo d'imposta.

Quanto al comune di Napoli io ebbi appunto in quelle circostanze a dimostrare come ponendo egli un lieve dazio sulle farine, quale è stabilito in tutte le restanti parti d'Italia, eccettuate le antiche provincie, e come del resto era in Napoli stessa prima del 1859, potrebbe ampiamente compensarsi di ciò che perde.

Il sindaco di Napoli in un suo rapporto del mese di novembre 1862 affermava che il dazio sui cereali potrebbe rendere a quel comune poco meno di 3 milioni di lire.

Io non rientro in questa discussione perchè fu persino ritirato l'emendamento che vi avrebbe dato luogo, mi rammarico che non sia stata allora più ampia, perchè avrei forse potuto convincere anche gli avversari più pertinaci di quest'idea, fra i quali mi pare debba annoverarsi anche l'onorevole Nisco. Ad ogni modo io dico che con questa legge il municipio di Napoli non solo non avrà perduto di rendita, ma sarà uno di quelli che meglio potranno aumentare le loro risorse, e così meglio rispondere alle giuste esigenze della libertà e della civiltà.

Ma lasciando da parte quest'argomento, io posso accettare facilmente, come esperienza da farsi per qualche anno, l'emendamento dell'onorevole Saracco, quale è concordato colla Commissione, poichè lascia una certa libertà per gravare piuttosto le bevande che le carni, o viceversa, secondochè convenga, avuta ragione dei prezzi dei generi e delle abitudini del paese. Ma non potrò mai consentire per parte mia che l'imposta ricada sopra altri oggetti, e che sia così cancellato completamente lo spirito dello schema di legge che discutiamo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Nisco, unicamente per spiegare una parte del suo discorso che non sarebbe stata ben intesa.

NISCO. L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che io mettevo innanzi una proposta che si risolve in quella di un contingente. Veramente non mi sembra, e se ciò anche fosse, non so perchè si faccia aspra guerra

al contingente, mentre si è proclamato quando si doveva imporre la ricchezza mobile.

Io non entrerò in siffatta questione, come non entrerò nell'altra che l'onorevole presidente del Consiglio ricordò di essere stata esaurita nella discussione generale alla quale io non era presente, quella cioè intorno alla tassa sui cereali; ricorderò solo all'onorevole presidente del Consiglio che in Napoli dal cavaliere Farini, luogotenente per S. M., nel 16 novembre 1861 fu pubblicato un decreto che annullava per sempre il dazio sui cereali, paste, farine, ecc., decreto che era preceduto da un rapporto contrassegnato da Ventimiglia e da Scialoia, e che a grossi caratteri veniva affisso per le contrade della città, nel quale si leggeva che questo dazio era ingiusto ed un retaggio degli errori economici che i Borboni vergognosamente mantenevano.

Io non so se adesso il presidente del Consiglio voglia imporre alla città di Napoli di dichiarare giusto ed onesto quel dazio che da ministri del Re, nel modo suaccennato, era dichiarato ingiusto ed inonesto. (*Conversazioni*)

Dunque io non entro neanche in questa questione.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio che non ci entrasse davvero. (*Benissimo*)

NISCO. Io parlo dello schiarimento; io non ho inteso affatto che si potesse togliere il dazio sulle carni e sulle bevande, poichè la Camera così ha creduto di deliberare; io ho detto soltanto che il dazio sulle carni e sulle bevande (questo è l'intendimento mio) possa essere moderato con portare una porzione di questo dazio su altri oggetti di consumo.

Voci. È un contingente!

NISCO. Questo non è un contingente, nè impedisce la progressività di questa tassa che il ministro delle finanze con tanto buon senso crede che debba sussistere in ogni imposta la quale si appartenga allo Stato.

Io ho sostenuto che soltanto le bevande fossero dallo Stato tassate senza ingerenza del comune, perchè non so persuadermi come si possa volere dal Governo e dalla Camera la divisione amministrativa dei comuni e delle provincie dallo Stato, e poi quando siamo in materie di finanza si ama stranamente mescolare provincie, Stato e comuni.

Io penso che lo Stato deve esclusivamente riserbare per sè il dazio sulle bevande che è un dazio esclusivamente progressivo come si pratica in Francia ed in Inghilterra e nel Belgio, ove l'annullazione della tassa sui cereali segna un fasto della libertà e del trionfo economico.

PRESIDENTE. Non posso lasciarla continuare.

NISCO. Mi scusi, io debbo spiegare.

PRESIDENTE. Ma sembra che abbia già spiegato. (*Rumori*)

NISCO. Dunque la mia proposta non impedisce affatto che il dazio sia progressivo, perciocchè è detto che si debba dai comuni pagare sul preventivo annuale; ciò non toglie che annualmente, mantenendo il dazio sul consumo del vino e delle carni, si possa imporre al

comune la sua quota proporzionata al crescente consumo.

Questo non è un contingente, non è altro se non che dimandare al comune di dare in quest'anno 10, nell'altro 20 pel consumo delle carni e pel vino, lasciandolo fare secondo la norma de' suoi interessi.

Signori, concedete almeno ai comuni il lasciar fare, accomodatevi almeno a loro riguardo di lasciar passare, e compirete un primo passo verso la vera libertà.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se l'emendamento Nisco è appoggiato.

(Non è appoggiato).

La parola è al deputato Saracco per svolgere il suo emendamento che è così concepito:

« La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per abbonamento coi comuni i quali ne facciano domanda, ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col regolamento. In questo caso sarà lecito ai comuni stessi variare le tariffe, e dovranno sempre provvedere perchè la somma dovuta allo Stato sia prelevata, mediante tassa, sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo. »

SELLA, relatore. Io pregherei il presidente a nome della Commissione a voler ritenere sostituito l'emendamento Saracco al corrispondente articolo della Commissione; imperocchè quest'emendamento fu di comune accordo concertato, e serve a togliere alcuni dubbi che veramente coll'articolo proposto da prima dalla Commissione avrebbero potuto elevarsi.

PRESIDENTE. Allora la Commissione lo adotta e lo fa suo.

Il signor Saracco crede dover soggiungere qualche cosa?

SARACCO. Poichè la Commissione dichiara di accettare la mia proposta, dettata nell'interesse dei paesi viniferi, e questo argomento è di tutti il più autorevole ed efficace, non avrei altro ad aggiungere.

PRESIDENTE. Non rimane altro che di porlo ai voti.

(È approvato).

Ora, a me pare che l'ordine delle idee chiami qui la aggiunta De Blasiis.

Questa addizione all'articolo 14 è così concepita:

« Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pagato la tassa prescritta dalla presente legge per uva, mosto o vino immesso in un comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove, avrà diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del regolamento di cui è parola nell'articolo seguente. »

DE BLASIIIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

DE BLASIIIS. Io mi trovo di avere fin dall'altro giorno proposto un emendamento consimile in aggiunta al

2ª TORNATA DEL 30 LUGLIO

primo articolo della legge, in appoggio di quell'emendamento la di cui discussione fu rinviata di accordo a questo articolo; io mi trovo di avere sviluppate le ragioni per le quali credeva che la mia proposta dovesse essere accolta dalla Camera. Mi asterrò quindi dal ripetere le ragioni allora addotte, e me ne asterrò tanto più, in quanto che in massima la Commissione accoglieva il mio emendamento, ossia ritiene che sia veramente da trovarsi un modo perchè chi abbia pagato in un comune per uve, per mosto o per vino una tassa di consumo, non si trovi in condizione di pagarla una seconda volta, se estrae la merce da quel comune per consumarla altrove.

Se non che la Commissione crede di ovviare all'inconveniente da me posto innanzi parte colle disposizioni contenute nell'articolo 14 quale è stato or dianzi riformato, accogliendo l'emendamento dell'onorevole Saracco; e parte anche coll'articolo 4° già votato, nel quale si parla del diritto di transito e di deposito concesso ai generi soggetti alla tassa e non destinati al consumo del comune in cui furono immessi.

Or dunque io mi restringerò a dimostrare che il buon volere della Commissione non è punto adempiuto, e che con le disposizioni dei citati articoli non si vengono a togliere gl'inconvenienti, per la rimozione dei quali io ho creduto d'interessare la Camera.

Diffatti nell'articolo 14, quale è stato modificato dietro l'emendamento dell'onorevole Saracco, si viene a stabilire che i comuni possono fare un abbonamento col Governo, per virtù del quale paghino allo Stato sulla base del consumo presuntivo una data somma, ed abbiano diritto di reimporre questo dazio variando le tariffe, ma sempre sugli oggetti sui quali vien riservato al Governo di mettere una tassa a termini di questa legge.

Ora io osservo in primo luogo che nè tutte le amministrazioni comunali cureranno di far questo abbonamento, perchè infine il diritto è facoltativo e non vi è obbligo di metterlo ad atto; nè sempre il Governo si troverà d'accordo coi comuni nel concedere l'abbonamento, perchè la base del consumo preventivo è una base questionabile, ed il comune potrà offrir meno ed il Governo pretendere più del giusto, nè venire facilmente ad accordo fra loro: niuno potrà contrastarmi che l'uno o l'altro caso potrà accadere assai facilmente, ed allora non avendo luogo questo abbonamento, col quale la Commissione crede a tutto di rimediare, l'inconveniente da me lamentato resterà integro, ed i produttori di vino rimarranno vittima sia della poca solerzia del comune, sia della poca arrendevolezza del Governo.

Ma vi ha di più: voglio anche concedere che i comuni e il Governo s'accordino su queste basi con la maggiore facilità; ora che cosa avverrà? Avverrà, a senso dell'articolo 14, che il comune potrà reimporre il dazio secondo crede ed in quelle proporzioni che crede, purché si restringa a farlo sopra gli oggetti che sono riservati alla tassa di consumo governativa.

Chi dunque mi assicura che il comune, lungi dal preoccuparsi di addolcire nella reimposizione il dazio sul vino, non preferisca attenuare quello sulla carne; ed anzi sul vino trasporti anche il dazio che dovrebbe gravitare sulla carne? Concedo che ciò non sarà facile a succedere, ma può succedere, ed ancorchè non avvenisse, ancorchè il comune badasse a serbare una proporzione inalterata fra l'uno e l'altro dazio contentandosi di diminuirli entrambi, sarà sempre vero che colui il quale ha immesso uva, vino o mosto in un comune e non ve l'ha consumato, pagherà un dazio più o meno forte, ma lo pagherà ed ingiustamente, a fronte di chi il vino immesso abbia effettivamente consumato. Sarà sempre vero che dovendo poi estrarre il vino non consumato dal comune in cui lo ha immesso, sarà costretto a pagare novellamente il dazio nell'altro comune in cui lo porterà; ovvero, destinandolo all'estero, non potrà sul mercato straniero condurre la sua merce scevra da ogni indebito aggravio d'imposte.

Per queste considerazioni io non solamente non mi son persuaso che con quest'articolo 14 la Commissione provveda sempre alla cosa come promette; ma anzi il riflettere più seriamente ai termini di questo articolo, mi ha indotto a modificare il mio emendamento ed a sostituire alle parole con le quali esso incominciava, cioè: « nel caso che questo accordo non avesse luogo, ecc., » queste altre: « in ogni caso che abbia pagato la tassa prescritta dalla presente legge, ecc., » poichè mi sono accorto che non è solo la mancanza di accordo nell'abbonamento che debba temersi, ma che anche nel caso in cui l'accordo, di cui si parla nello articolo 14, avesse luogo, sussisterebbe sempre l'ingiustizia di un doppio pagamento a danno del produttore o dell'industriale, che pagò una tassa qualunque d'immissione dell'uva o vino in un comune, e poi si trovò costretto ad esportarlo, ed a pagare una nuova tassa dove va a consumarsi.

Questo quanto all'articolo 14. Vediamo adesso se coll'articolo 4 la Commissione abbia meglio provveduto. Nell'articolo 4 è detto così: « sono permessi il transito ed il deposito di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi. » Ora io, fin dalla prima volta che parlai su questo proposito feci presente alla Camera come l'uva, come il mosto, come il vino, non è merce che possa sottoporsi alle regole del transito e del deposito; in quanto che è una merce che vuol essere continuamente sorvegliata dal proprietario e non può essere abbandonata anche per breve tempo in un sito qualunque senza andare incontro ad un quasi certo deperimento. E mettiamo che chi non ha molta pratica delle faccende enologiche voglia dubitare di ciò in quanto al vino, potrà mai dubitarne in quanto all'uva? Come si farà per mettere in deposito questa uva? Ma dunque, chi porterà dell'uva nell'interno di un comune per fare del vino, la metterà in deposito, e dove? E per quanto tempo? Ed in questo sito di deposito dovrà pigliare quest'uva? Dovrà con l'assistenza dei finanzieri farne del vino? Dovrà attendere che essi

sian comodi per presenziare allo svinamento, alla torchiatura, all'imbottamento, e che so io? Ma non è necessario intendersi d'enologia per persuadersi che tutto questo è impossibile. E quando si è imbottato il mosto è forse fatto il vino? Ed i travasamenti, ed i colamenti, e gli acconciamenti, e le chiarificazioni, come mai si faranno? Sempre coll'assistenza ed a comodo dei finanzieri?

Io non mi estenderò sull'enumerazione delle molteplici operazioni che pur sono necessarie, per fare che un vino si conservi e si migliori, sarebbe cosa accademica, sarebbe cosa ultronea, ma dirò francamente che chi non intende a fondo l'arte della vinificazione non può immaginare quanto siano diuturne, quanto siano complicate le operazioni dalle quali dipende la buona e sicura riuscita del vino.

Ora io domando alla Commissione: intendete che questo deposito debba essere fatto in un locale *ad hoc*, la di cui chiave sia doppia, ed una ne tenga il proprietario, e l'altra l'agente finanziario come suol farsi per tutti gli altri depositi di generi soggetti a tassa? Non posso credere che questo sia l'intendimento della Commissione, perchè sarebbe veramente troppo assurdo. Ma, se invece la Commissione crede che questo deposito debba farsi nella cantina del proprietario stesso, allora dico: una delle due, o permetterete che il proprietario nella sua cantina faccia senza sorveglianza fiscale tutto quello che vuole, ed in tal caso voi concedete più di quello che si chiede; perchè così sotto il pretesto di un deposito illusorio esentate il genere dal dazio d'immissione, e lasciate libero intanto il proprietario di fare ed anche di frodare se ne ha la volontà; ma se voi intendete di avere una vera ingerenza fiscale nella cantina di ciascun proprietario, e di venire a sorvegliare tutte le operazioni che vi si fanno, e quando l'uva si riduce a mosto, e quando il mosto si trasforma in vino, e quando il vino si dispone a quella maturità ed a quella perfezione che deve conseguire con non breve lasso di tempo, oh allora voi pretendete di avere gli agenti finanziari sempre ficcati nelle singole cantine dei produttori, ed io nè questo credo possibile, nè lo credo utile alla finanza, nè posso assolutamente riconoscerlo come un diritto che possa competere al Governo senza che si risolva nell'odioso dritto di distruggere la proprietà e di rovinare l'industria.

Faccio osservare ancora un'altra cosa. Quando io ho parlato la prima volta su questo importantissimo argomento, non si era ancora votato l'emendamento all'articolo 3 della legge, ed erano ben diverse le conseguenze della classificazione dei comuni quale la proponeva la Commissione; allora io per citare dei comuni che servissero di esempio agli inconvenienti che deplorava, ho dovuto scegliere tra le poche grandi città vinifere che eccedevano i 25 mila abitanti, ed ho citato Asti, ho citato Genova; si poteva quindi credere ristretto il danno da me previsto a poche e grandi città; ma ora che le classi si sono abbassate, ora che si è dichiarato nell'articolo 3 che tutte e quattro le prime

classi, ossia tutti i comuni al di sopra di 8 mila abitanti, si riguardano per regola generale come comuni chiusi, è chiaro che vengono a crescere a dismisura i comuni che si trovano nelle condizioni alle quali io aveva accennato prima, parlando d'Asti e di Genova. Vi citerò, per esempio, Sulmona ed Aquila, città vinifere dell'Abruzzo; vi citerò, che so io, Chiavari, Savona, nel Genovesato, vi citerò Orvieto, Montepulciano, tacendo di molte e molte altre mezzane città, le quali, essendo produttrici di vino copioso e rinomato, hanno le loro cantine e le loro manifatture di vini nell'abitato; e perciò si trovano soggette al dazio, introducendo l'uva e il mosto nell'interno del paese. Ora, voi non potete contrariare queste industrie, non potete spostare queste consuetudini, e se lo poteste non dovrete farlo; poichè le buone regole enologiche raccomandano tutte che la confezione dei vini sia fatta nei paesi chiusi e non già nelle campagne: deve essere fatta nei paesi chiusi perchè la condizione delle cantine è assai migliore in essi che ne' luoghi aperti ed esposti ad ogni varietà atmosferica; deve esser fatta nei paesi chiusi perchè in essi risiede il proprietario, e l'occhio del proprietario è ben altrimenti vigile ed esperto che non quello d'ignoranti contadini ai quali si abbandona la manifattura de' vini in campagna.

Del resto io non posso credere davvero che sia questo l'intendimento del Governo, di quel Governo che nominava non ha guari una Commissione governativa con incarico di proporre i mezzi di migliorare l'industria enologica in Italia; parmi che questo Governo sarebbe assolutamente in contraddizione a sè medesimo se ora, per esagerate paure fiscali, venisse ad angariare i centri viniferi ed a costringere i produttori de' più rinomati vini della penisola a rinunciare a tutte quelle operazioni che la scienza enologica raccomanda come più efficaci al miglioramento della fabbricazione dei vini.

Però, quantunque io abbia l'onore di far parte della Commissione enologica nominata dal Governo, dichiarai altra volta e torno adesso a dichiarare che non intendo per questo di reclamare favori a pro di questa industria, ma intendo solo di reclamare giustizia ed imparzialità per la medesima. È a nome della libertà che io ho parlato e parlo. La libertà, o signori, è l'aura vivificatrice di tutte le cose, e specialmente delle industrie.

Io dunque non imploro che l'unica, la vera protezione che possono dare i Governi alle industrie: la esenzione, cioè, dai vincoli fiscali, la eguaglianza delle imposte a fronte delle altre industrie.

Io desidero che quei proprietari che volessero attendere alla produzione del vino in modo più conforme ai principii della scienza, lungi dall'essere attraversati nel farlo, si trovassero invece incoraggiati e sospinti ad emanciparsi da quei cattivi metodi pei quali la produzione vinifera in Italia si trova tanto al di sotto di quello che dovrebbe essere.

Lasciate, signori, lasciate che questa principalissima

2ª TORNATA DEL 30 LUGLIO

industria nostra abbia tutto quel grandioso sviluppo di cui è suscettibile, e vedrete che dalla sua prosperità lo Stato ritrarrà molto più di quello che possa per avventura riuscire a frodargli a proposito di questa tassa, o qualche astuto contrabbandiere, o qualche manifattore di poco buona coscienza.

Del resto le frodi che possono farsi a questo proposito non sono poi così facili.

Si tratta d'un genere il quale ha un volume assai considerevole a fronte del suo valore, di un genere che non è di facile trasporto, di un genere che vuole recipienti adatti, che teme le varietà atmosferiche; d'un genere infine la cui falsificazione è troppo pericolosa, è troppo facile a scorgersi.

Infatti il principal timore della Commissione è questo: che essendovi introdotta una quantità di vino in un comune, per poter acquistare il diritto alla restituzione del dazio per esso pagato, il proprietario voglia indursi ad aumentarlo considerevolmente di volume, inacquandolo in modo da riavere coll'estrazione di una parte il dazio pagato sull'intera massa, ed anche qualche cosa di più.

Ma Dio buono! è troppo facile il riconoscere il vino in cui vi sia dell'acqua!

E, a prescindere da questo, come volete che un industriale che non sia matto metta dell'acqua in una considerevole quantità di vino, che debba trasportare in lontano paese? Che cosa ne farà poi?

Il vino in cui si è messo dell'acqua non può più conservarsi; e potete voi supporre che un proprietario, che un manifatturiere qualunque voglia depreziare e perdere la sua derrata per avere il piacere di frodare di poche lire il Governo?

Parmi che questa sia una supposizione veramente strana ed insostenibile. Per queste ragioni insisto nel mio emendamento, e spero che la Camera vorrà accoglierlo e votarlo.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Desidererei prima di sapere se la Commissione accetta quest'emendamento, e poi se sia appoggiato.

SELLA, relatore. Non so se io debba dire le ragioni per le quali la Commissione non lo accetta, oppure se io debba aspettare che abbiano parlato altri.

PRESIDENTE. Domanderò prima di tutto se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Il signor relatore può, se lo crede, addurre le ragioni per le quali la Commissione lo rifiuta.

SELLA, relatore. Appunto sarà bene che io dica prima le ragioni per le quali la Commissione non accetta questo emendamento.

Anzi tutto debbo dire che la Commissione si è seriamente preoccupata dell'argomento di cui ha parlato l'onorevole De Blasis, e ne avea ben d'onde.

Se si paragona il movimento commerciale del 1862 con quello del 1861 si viene a questa consolantissima

conclusione. Nel 1861 vennero esportati dal regno italiano 217,347 ettolitri di vino, e ne vennero esportati nel 1862 371,041, quindi nel 1862 si ebbe nell'esportazione un aumento di 653,694 ettolitri. Invece l'importazione del vino estero in Italia che nel 1861 era di 302,230 ettolitri, fu nel 1862 di 163,418 ettolitri soltanto, e quindi nel 1862 s'importarono 138,811 ettolitri di meno che nel 1861. Se si fa il paragone tra la quantità di vino importato e la quantità di vino esportato, si trova che nel 1861 l'importazione superò l'esportazione di 84,883 ettolitri, e che invece nel 1862 fu l'esportazione che superò l'importazione di niente meno che 707,623 ettolitri.

E quindi la differenza tra le differenze dell'importazione e l'esportazione nei predetti due anni fu di 792,505 ettolitri in più rispetto al 1862.

Ad ogni modo da queste cifre voi vedete, o signori, quanto sia importante l'argomento di cui l'onorevole De Blasis tratteneva la Camera, e capirete benissimo come esso abbia attratta tutta l'attenzione della Commissione.

Oltre a ciò doveva ancora la Commissione occuparsi di quest'argomento per le varie petizioni di comuni vinicoli che le furono trasmesse, i quali pregavano appunto la Camera che stabilisse le cose in modo che il commercio del vino non fosse inceppato.

Quindi è che nella Commissione fummo mossi dallo stesso scopo da cui è stato spinto l'onorevole De Blasis nel proporre il suo emendamento. Ed è precisamente per raggiungere lo scopo che ha in mira l'onorevole De Blasis che noi abbiamo proposto l'articolo 14 che anche il Ministero ha accettato.

Noi crediamo che l'articolo 14 e l'articolo 4 provvedano sufficientemente alla materia in discorso, per modo che ravvisiamo l'emendamento De Blasis superfluo per una parte, e per l'altra dannoso alle finanze.

Infatti dovunque sono comuni vinicoli in cui la produzione del vino è cosa abbastanza seria, certamente sarà cura di questi comuni di accordarsi col Governo in guisa da convenire col medesimo quale debba essere il dazio sul vino spettante al comune stesso, e poi di ordinare le loro tariffe e la riscossione di questa tassa nel modo che crederanno il più opportuno per l'industria vinicola.

Furono infatti presentate alla Commissione petizioni di comuni i quali producono dieci volte più vino di quel che consumino. Ma poteva venire in mente a qualcuno che si dovesse prendere la tassa non solo sopra il vino consumato in questi comuni, ma ancora sopra la quantità che viene poi da essi esportata per andarsi a rivendere nei comuni adiacenti, ed ivi essere soggetta o al diritto di rivendita se questi comuni sono aperti, ovvero al diritto di entrata se questi comuni son chiusi? Potevamo mai supporre che fosse in mente vostra di volere un cosiffatto duplicato di tassa? duplicato che sarebbe riuscito veramente nocivo all'industria enologica? Non l'abbiamo posto in dubbio neppure un momento; quindi abbiamo proposto l'articolo 14 che voi

avete già accettato, e per cui questi comuni, i quali si trovano nella condizione di produr vino in quantità maggiore di quella che effettivamente consumano, possono convenire col Governo e dire: vedete, la nostra popolazione ascende al tal numero, il nostro consumo è di un ettolitro, o di 90 litri, o di 110 litri a testa, dunque noi vi dobbiamo la tassa di tanto, e preleveremo questo prodotto sul vino: ma lasciate a noi che conosciamo meglio i bisogni dei nostri amministrati, lasciate a noi il distribuire questa tassa sul vino come meglio lo crederemo.

E debbo dire, o signori, che non solo vennero trasmesse alla Commissione delle petizioni, ma vennero anche delle deputazioni da comuni vinicoli ad esprimere questo bisogno.

Ora è bene che la Camera sappia che queste deputazioni furono pienamente soddisfatte dell'articolo 14 come è proposto dalla Commissione; anzi, allorquando si parlò dei temperamenti che fossero possibili per rimediare a quest'inconveniente che si temeva, io non debbo nascondere che furono appunto queste deputazioni stesse che immaginarono il ripiego che la Commissione ha proposto e che la Camera ha accettato.

Quindi è che io ho ragione di credere che i comuni vinicoli saranno tranquillizzati e soddisfatti dell'articolo 14 come voi lo avete accettato...

LANZA. Chiedo di parlare.

Voci. La chiusura!

LANZA. La chiusura?

SELLA, relatore... imperocchè io non posso ammettere che si voglia dichiarare i comuni incapaci di curare l'interesse dei loro amministrati.

Quindi è che dappertutto, ove vi sia un comune in cui l'industria vinicola sia alquanto sviluppata, l'articolo 14 provvede per il medesimo.

Ma si può forse fare l'obbiezione che vi può essere un comune in cui l'industria enologica non sia tanto sviluppata da indurre il comune stesso a trattare una convenzione col Governo. E forse di questo caso si preoccupò l'onorevole De Blasiis, perchè quanto all'altro a noi pare evidente che l'articolo 14 provveda a sufficienza.

Or bene, per questo caso, secondo la Commissione provvede abbastanza l'articolo 4 per cui è data facoltà di tenere tutte le merci che sono sottoposte a dazio per la legge stessa in depositi nel comune stesso.

Dico di più che veramente tra la proposta dell'onorevole De Blasiis e il detto articolo 4, almeno come la Commissione lo interpreta, non corre veramente differenza sostanziale.

SARACCO. Domando la parola.

SELLA, relatore. Infatti credo che si vorrà da tutte le parti convenire e specialmente dall'onorevole De Blasiis che in ogni caso ha sempre mostrato tanto interesse per le finanze, che non si debba aprire una porta troppo grande alla frode. Quindi è che si vorrà certamente, nello ammettere i vini che sono asportati da un comune al rimborso del dritto che potessero aver pagato

o come vini o come uva alla loro entrata nel comune, si vorrà, dico, anche in questo caso, prima di restituire questo diritto, seguire quelle norme generali che sempre si sono seguite in tutti i sistemi di *drawbacks*, come qui è appunto il caso, vale a dire che lo Stato, per non esporsi ad una frode facilissima, debba non soltanto conoscere che si esporta dal comune una data merce, ma debba poter accertare ancora che sopra questa merce venne effettivamente pagato il diritto.

Bisogna per conseguenza, a parer mio, che, quando sia adottato il sistema dell'onorevole De Blasiis, per cui si debba all'uscita del vino alle porte dei comuni chiusi rimborsare il diritto proporzionato, bisogna, dico, che secondo la proposta che l'onorevole De Blasiis successivamente fa, cioè che il Governo debba determinare la proporzione colla quale la restituzione di questo dazio avrà luogo, bisogna che il Governo prescriva che non sia altrimenti ammesso a restituzione di dritto altro vino se non quello per cui si potrà constatare che la tassa di entrata fu effettivamente pagata.

Io credo che questo debba essere nell'intendimento dell'onorevole De Blasiis e in questo caso domando io: come si farà?

Bisogna pure che la persona che introduce o il vino o gli elementi per farlo dichiarare all'atto dell'introito se intende di farne esportazione dopo fabbricazione o deposito; bisogna ch'egli dichiarare i locali in cui questi materiali saranno portati, bisogna che il Governo possa su questi locali avere una certa sorveglianza. Se non si pigliano queste precauzioni, egli è evidente che la frode diventa facilissima.

DE BLASIIIS. Domando la parola.

SELLA, relatore. Egli è prima di tutto evidente come malgrado le asserzioni dell'onorevole De Blasiis, sia facilissimo l'introdurre vino in un comune come uno, ed esportarne come due, giacchè la tassa è stabilita in proporzione di quantità e di volume e non in proporzione di forza alcoolometrica; anzi abbiamo messo una tariffa nella quale ogni discussione di qualità è esclusa.

Nè mi dica l'onorevole De Blasiis che è facile riconoscere se un vino è stato adacquato o no: io gli direi invece che è difficilissimo, e che poco partito si può trarre dall'alcolometro quando si pensa che differentissime sono le qualità dei vini pel loro valore in alcool come risulta dalla tabella che lessi l'altro giorno. (*Conversazioni su molti banchi — L'oratore fa una pausa*)

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha la parola.

SELLA, relatore. Oh! non ho finito; aspettava che si facesse un po' di silenzio, altrimenti vuolsi cacciar più voce di quella che si ha in petto.

DI SAN DONATO. Si ragionava appunto sugli argomenti dell'oratore.

PRESIDENTE. Sono pregati di far silenzio.

SELLA, relatore. Io dico dunque che se si ammette l'emendamento De Blasiis bisogna introdurre certe cautele, se non si vogliono esporre le finanze a frodi evidentemente facilissime.

Del resto dirò che principio generale di questo sistema dei *drawbacks* è che si debba veramente riconoscere che la tassa che si verrebbe a restituire fosse stata effettivamente pagata, anche per questo che, se si ammette che pel contrabbando uno possa sfuggire ad un pagamento di tassa a cui era soggetto, non si va poi al punto di ammettere che si possa, mediante il contrabbando, avere un mezzo diretto di lucro venendo a farsi restituire un diritto che non fu nè punto nè poco pagato.

Immaginate, o signori, che in qualche comune vi sia un disgraziato agente secondario delle finanze che si accordi coi contrabbandieri, e voi capirete che cosa succederà, quando per una parte entri vino a piacimento, e per l'altra esca chiedendo dal Governo un rimborso di cinque lire per ogni ettolitro!

Io credo che assolutamente non è ammissibile che si faccia una restituzione di diritto senza riconoscere che questo diritto fu effettivamente pagato.

Ora, io dico, a questo desiderio dell'onorevole De Blasiis provvede abbastanza, anzi provvede meglio, il deposito cui allude l'articolo 4°.

Certo il deposito sarebbe una facoltà, direi quasi, illusoria, se pel vino si dovesse fare come si fanno i depositi doganali qualunque, se dovessero le merci essere sotto doppia chiave, della quale una presso l'agente doganale, se dovessero le merci essere messe sotto suggello, se dovesse esservi un corredo di disposizioni di questa natura, lo intenderei. Ma ho visto con piacere che il Ministero nel suo progetto ha detto che per questi depositi e transiti non intendeva di conformarsi strettamente alle regole che vigono per i depositi e transiti doganali, perchè altrimenti basterebbe riferirsi al regolamento doganale.

Egli disse invece all'articolo 4° che sarebbero permessi con garanzie e norme da determinarsi, e disse all'articolo 15 che il regolamento stabilirà le norme per i depositi, ecc., nei comuni chiusi.

Ora, o signori, il deposito del vino dovrà egli essere sottoposto alle stesse formalità del deposito, per esempio, della seta? Pensiamoci alquanto; pel vino vi ha un diritto di 5 lire per ettolitro, cioè di cinque centesimi per chilogramma, ma sulla seta avete un dazio di dieci lire per chilogramma, cioè un dazio 200 volte più grande a peso eguale. Quindi voi vedete bene che la questione è assai diversa. Io non pretendo per nulla di indicare al ministro delle norme colle quali questi depositi possano farsi, ma evidentemente pare a me che per questi depositi di vino non vi è nessuna necessità che si abbiano cautele così rigorose come sono necessarie in un deposito doganale qualsiasi. Io non vedo alcuna necessità che debbansi avere due chiavi della cantina dove si fa il deposito di vino, di cui una resti presso l'agente delle finanze.

Mi pare evidente che quando un proprietario, un industriale, un fabbricante qualsiasi di vino, introduce del vino o dei materiali con cui vino si fabbrica, e dichiara di riservarsi di esportarne o tutto o parte,

possa benissimo, egli che avrà dato una cauzione o fatto un deposito di danaro, ritirare liberamente questo vino nei suoi locali, possa benissimo manipolarlo, fare tutto quello che crede di sua convenienza. Semplicemente egli dovrà render conto del vino da lui introdotto, o fabbricato coi materiali da lui introdotti, e di cui si potrà misurare dapprima, o presumere il grado alcoolometrico. Potrà ancora la finanza riconoscere qualche rara volta se questo vino esista o non nelle cantine del proprietario, e scaricarlo il conto del tanto che corrisponde alla qualità che egli avesse esportato.

A me pare che le norme di questo deposito non hanno per nulla bisogno di essere così severe, così rigorose, così fiscali come è necessario che siano per un deposito doganale.

Io dico quindi che le norme le quali il Ministero sarà nella necessità di dare per evitare la frode, secondo il sistema dell'onorevole De Blasiis, non potranno essere molto diverse dalle norme relativamente abbastanza late colle quali si potrà, a mio modo di vedere, accordare la facoltà dei depositi.

Per conseguenza fra i due sistemi, vi sarà ancora questo vantaggio, che il fabbricante di vino, nel corso del deposito, non avrà bisogno di anticipare il dazio; mentre, secondo l'onorevole De Blasiis, egli deve anticipare questo dazio.

Quindi è che in conclusione, quando si tratta di comuni vinicoli in cui questa fabbricazione di vini sia cosa abbastanza importante, l'articolo 14 vi provvede con soddisfazione di questi comuni stessi, come mi consta dalle dichiarazioni delle autorità di parecchi di essi; quando poi si tratta di comuni dove veramente la fabbricazione non sia gran che importante per non essere molti i fabbricanti, e dove vi possa essere solo taluno il quale abbia fabbricazione di qualche rilievo, io dico: il deposito che noi proponiamo equivale alla facoltà che vuole accordare l'onorevole De Blasiis, ove egli intenda che questo rimborso di diritto non si debba accordare se non quando si dimostrerà che il diritto fu effettivamente pagato.

Qualora poi l'onorevole De Blasiis intendesse col suo emendamento che si dovesse restituire il diritto anche quando non si dimostrerà che fu pagato, io e la Commissione non possiamo a meno di opporci vivamente. Imperocchè si spalancherebbe la porta ad una frode così smisurata, che per verità basterebbe l'infedeltà di un solo agente, per far sì che, in un dato comune, il dazio d'entrata sul vino, dal quale tanto bene s'impromette il ministro delle finanze, si riducesse a un *deficit* bello e buono.

Sono queste le ragioni per le quali la Commissione prega di non accogliere l'emendamento De Blasiis, non per lo spirito da cui fu dettato, imperocchè la Commissione si è altamente preoccupata di quest'argomento, ma perchè aprirebbe, ove fosse così inteso, la porta alla frode, senza recare vantaggio all'industria

vinicola più di quello che faccia il progetto come vi fu proposto dalla Commissione.

ROGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ROGGIO. L'onorevole relatore della Commissione, nell'indicare le ragioni per le quali pare alla Commissione di non poter accettare la proposta De Blasiis, ha previsto due casi, ma mi sembra che non siasi preoccupato di un terzo caso che è quello appunto che diede origine alla proposta dell'onorevole De Blasiis.

Egli ha diviso i comuni in due categorie, secondochè hanno una importanza vinicola oppur no. I primi, egli diceva, si accorderanno col Governo; agli altri provvede l'articolo 4° della legge.

Ma può benissimo avvenire che un comune che abbia grandissima importanza vinicola non si possa accordare col Governo, perchè le difficoltà dell'accordo possono nascere tanto dal comune, come dal Governo.

Può essere che l'accordo sia reso impossibile dalle esagerate pretese del Governo stesso. E in questo caso la esplicita confessione dello stesso relatore ci dimostra che la legge non provvederebbe. Non provvederebbe la legge all'articolo 14, perchè non vi sarebbe accordo; non provvederebbe all'articolo 4°, perchè il relatore medesimo ammetteva che l'articolo 4° è solo applicabile ai comuni che abbiano una minore importanza vinicola.

Or bene, è precisamente a questa ipotesi, che nella pratica più di una volta si avvererà, che l'onorevole De Blasiis, e tutti coloro che a lui si associano, vogliono provvedere colla di lui proposta.

Le cifre che recava in mezzo l'onorevole relatore, quando rammentava alla Camera come nel 1862 vi sia stato nella produzione del vino un aumento complessivo di circa 800 mila ettolitri, dimostrano come si tratti qui di una questione gravissima, e sulla quale la Camera deve avere la pazienza di sacrificare qualche minuto di tempo per risolverla nel modo il più conforme all'interesse del paese ed alla giustizia. Ed a tal fine dobbiamo anzitutto indagare se sia vero che l'articolo 4° provvede al caso in cui non vi sia stato accordo, o per dissenso intorno alle condizioni, o perchè si tratti di comuni vinicoli di minor importanza.

Se l'onorevole Minghetti non ci avesse domandato quattro anni di tempo per attuare il suo sistema finanziario si potrebbe credere possibile qualche cambiamento parziale nella costituzione del Gabinetto, in forza del quale ricevessero attuazione pratica i concetti messi innanzi dall'onorevole Sella (*Ilarità*); ma secondo le esplicite dichiarazioni che ci fece il ministro Minghetti, egli intende conservare ancora per almeno tre anni il portafoglio delle finanze (*Nuova ilarità*); laonde apparirà a lui solo il promuovere l'attuazione dei concetti che l'onorevole Sella è venuto esponendo. E noi ignoriamo ancora sino a questo momento se l'onorevole Minghetti abbia pur esso quelle buone disposizioni dalle quali si mostra animato l'onorevole Sella.

Se quelle dichiarazioni le avesse fatte il ministro, forse noi potremmo acquetarci, perchè ormai la questione fu posta nei suoi veri termini dal relatore quando disse che non è più questione di principii, ma questione di applicazione. Ma coteste divergenze sul modo di attuazione sono ancora abbastanza gravi, per non potersi dire inutile la proposta De Blasiis, ed io dirò, senza ambagi, i motivi per i quali mi rallegrai di vedere da quell'onorevole nostro collega formulato un concetto che risponde ai bisogni di una parte così importante dello Stato, qual è quella formata dalle provincie vinicole del regno.

In quasi tutti i comuni di esse, e in ispecie in quelli di maggiore importanza succede una grande importazione di uve per la fabbricazione del vino.

Questa fabbricazione ha per iscopo il commercio di esportazione. Le uve prodotte superano di gran lunga i bisogni del consumo locale. Succede pertanto che dalle campagne si introducono nei comuni quantità ingenti di uva.

Attuata la presente legge i comuni avranno quasi tutti il dazio all'entrata in presunzione del consumo, e il dazio all'uscita. Le uve introdotte per fabbricar vino pagheranno il dazio di entrata.

Ma siccome non sono destinate ad essere consumate nel comune, esse, dopo subita la trasformazione in vino nuovamente ne escono.

A questo punto pagheranno un altro balzello, non più come uve, ma come vino.

Ossia pagheranno i contribuenti due volte per la stessa materia.

Più, sarà falsata la base del calcolo per il montare del dazio-consumo, ossia verrà prelevata una tassa di consumo sopra una quantità di uva che non è destinata al consumo, che non fa che entrare nel comune per essere convertita in vino, e che poi ne sorte in mutata forma.

La proposta De Blasiis vuole evitare questa ingiustizia, facendo sì che il dazio di consumo si paghi solo per l'uva che si consuma, cioè allo ingresso suo nella città l'uva pagherà in ragione della quantità complessiva in cui è introdotta; ma quando riesce mutata in vino, si restituirà una parte della tassa proporzionale alla quantità d'uva non consumata, ma trasformata.

L'onorevole Sella dice inutile la proposta De Blasiis per lei provvede l'articolo 4 della legge.

Ma oltrechè egli stesso ha già riconosciuto che quello articolo potrà solo attuarsi nei comuni meno vinicoli, vediamo in che modo quell'articolo funzioni.

Esso in sostanza dice che potranno farsi depositi delle uve destinate alla fabbricazione del vino.

Ebbene, seguitando l'esempio dell'onorevole De Blasiis, anch'io mi asterrò dall'approfondire la questione enologica e tecnica della preparazione del vino, ma domanderò invece, se, ammesso il sistema del deposito di cui all'articolo 4, sia ancora possibile la fabbricazione del vino.

Se l'onorevole Sella ottenesse dal signor ministro

2ª TORNATA DEL 30 LUGLIO

che egli ci dichiarasse che l'uva introdotta possa da colui che l'introduce essere portata nei suoi magazzini, nei suoi locali, per esservi convertita in vino; se, in una parola, ci si desse l'assicurazione che quando si parla di deposito, non si ha l'intenzione di costringere il proprietario a portare l'uva in un determinato ed unico locale prescelto dall'autorità governativa, la difficoltà potrebbe forse aversi come risolta.

Ma sinora io ho solamente udito dire che vi saranno minori formalità di quelle che sieno richieste dal regolamento doganale, e sta bene; ma neppure era da temere si cadesse in quell'eccesso. D'altronde questa medesima speranza ce l'ha data il relatore, ma non l'ha ancora confermata il ministro...

SELLA, relatore. Se lo faccia confermare.

BOGGIO. L'onorevole relatore sembra credere che basterà che se ne dia preghiera per ottenere dall'onorevole ministro confermate le speranze che esso relatore ci diede. E in verità, foss'anche solo per gratitudine, se non altro, dell'appoggio così potente e disinteressato che gli dà l'onorevole Sella, dovrebbe il signor ministro mettere in atto i concetti e suggerimenti suoi. (*ilarità*)

Ma ciò malgrado, nell'interesse delle popolazioni che da noi attendono la tutela dei loro più vitali interessi, che son pur quelli dello Stato, giacchè 800,000 ettolitri di vino esportato rappresentano un bel gruppo di milioni, noi abbiamo bisogno di qualche dichiarazione più esplicita e precisa dal signor ministro. E finchè questa dichiarazione non ci sia fatta, noi ci troviamo in questa condizione di cose, che l'articolo 14 non provvede al comune il quale non abbia potuto accordarsi; e l'articolo 4 provvede con un rimedio che è peggiore del male, con un rimedio che consisterebbe nel rendere in certo modo impossibile la conversione dell'uva in vino.

L'onorevole Sella ha addotto, contro la proposta De Blasiis, la considerazione delle formalità alle quali il Governo, accettando quella proposta, dovrà sottoporre l'introduzione dell'uva. Concordo coll'onorevole Sella intorno alla necessità di una sorveglianza, e l'onorevole De Blasiis e tutti coloro che ne appoggiano la proposta, quando parlano di restituzione di diritti percetti, vogliono accennare a diritti effettivamente pagati, e sono quindi dispostissimi a vedere introdotte quelle norme che siano necessarie per impedire le frodi; ma sebbene queste norme possano avere qualche cosa di vessatorio, sarà sempre minor danno pel comune vinicolo di sobbarcarsi a queste norme più o meno vessatorie, anzichè l'accettare la legge qual'è.

Infatti essa metterebbe il comune nell'alternativa o di non poter continuare la fabbricazione del vino, o di pagare un diritto per una quantità d'uva immensamente maggiore di quella che realmente si consuma senza avere modo alcuno di procacciarsene la restituzione.

È evidente che posti in quell'alternativa i comuni

non possono esitare nella scelta, e che il sistema dell'onorevole De Blasiis è il solo che risponda a tutte le loro necessità.

Io quindi, senza prolungare più oltre per parte mia cotesta discussione, conchiuderò col dire che, in quanto a me, non avrei difficoltà, massime dacchè fu accolta la proposta Saracco, di accostarmi fino ad un certo punto al sistema posto innanzi dall'onorevole relatore, e di considerare l'articolo 14 e l'articolo 4º della legge come sufficienti a tutelare gli interessi dei comuni vinicoli, se l'onorevole ministro di finanze ci rassicurasse in ordine alle sue intenzioni. Crede egli di poter dichiarare che il regolamento, al quale si accenna nell'articolo 14 e nell'articolo 15, sarà concepito a un dipresso a quel modo che fu indicato dall'onorevole Sella? O se non altro, è in grado il signor ministro di assicurarci che non verrà imposto l'obbligo della consegna e custodia dell'uva in un unico locale governativo, il che renderebbe poco meno che impossibile la fabbricazione del vino?

O se il Governo crede indispensabile la consegna e il deposito in locali governativi, può egli prendere l'impegno di fornir tali locali che riuniscano tutte le condizioni necessarie per operare la fabbricazione del vino? (*Il ministro fa segni negativi*)

Il signor ministro mi accenna che questo secondo partito non gli sembra possibile; credo che ha ragione, e di ciò mi rallegro perchè sembrami vedere in ciò una anticipata dichiarazione, che quando si dice *deposito* s'intende deposito nel locale dei proprietari, salva la sorveglianza governativa.

Ma comunque io debbo attendere le esplicite e formali dichiarazioni dell'onorevole ministro, le quali solamente potranno farmi persuaso se già sia cogli articoli 14 e 4 della legge provveduto abbastanza agli interessi dei comuni vinicoli, o se invece non debba la proposta De Blasiis essere accolta come quella che ci apre la sola via possibile per non sanzionare quella enorme ingiustizia che si farebbe obbligando i comuni vinicoli a pagare il dazio di consumo sopra quella ingente quantità di uva che non è introdotta per il consumo, e che ne riesce trasformata in vino.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Se l'opinione dell'onorevole Boggio fosse divisa da molti, io non avrei difficoltà di entrare anche nei particolari delle mie idee su questa materia; giacchè confesso che l'opinione espressa dall'onorevole De Blasiis è stata lungamente da me esaminata, quando si compilava la legge. Io stesso aveva dappprincipio nel primo abbozzo del lavoro incluso un concetto che corrispondeva a quello che egli ora propone; ma poi esaminando praticamente la cosa, mi parve di vedere che si potesse col l'articolo 4 ovviare alla necessità di tale articolo, il quale per altra parte nella sua applicazione avrebbe avuto molti inconvenienti.

Io non avrei dunque nessuna teoretica difficoltà di fare le dichiarazioni che l'onorevole Boggio accenna, perchè anch'io desidero che compatibilmente colle ne-

cessità dell'erario e colla giustizia sieno fatte tutte le facilitazioni a coloro che introducono il vino nelle loro cantine per riesportarlo, e che quindi non si debba aggravare la mano, nè complicare le cautele, se non per quanto è necessario. Ma io temo forte che l'onorevole Boggio non mi porti qui che la sua sola opinione.

Se l'onorevole De Blasiis e gli altri che lo appoggiano si contentano di queste dichiarazioni, io spiegherò subito il metodo con cui intendo procedere. Se poi questo non basta, allora mi permetta l'onorevole Boggio che io mi tenga a queste generali dichiarazioni che ho fatto.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ACQUISTO DI UNA CASA AD USO DELL'INTENDENZA MILITARE IN MILANO.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Macchi per presentare una relazione.

MACCHI, relatore. Presento alla Camera il rapporto della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge con cui il ministro della guerra chiede la facoltà di comprare una casa in Milano ad uso dell'intendenza militare.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE
SUL DAZIO CONSUMO.**

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. L'onorevole ministro ha risposto che quando l'onorevole De Blasiis e gli altri deputati che appoggiano la sua proposta concorrano nelle vedute dell'onorevole Boggio, cioè di accontentarsi delle promesse del signor ministro, egli è pronto a fare le richieste dichiarazioni.

Per mio conto io dichiaro di non assentire, e credo che nè l'onorevole De Blasiis, nè altri possa tenersi pago di dichiarazioni, dacechè nessuno ci può assicurare che il presente ministro sia per istare quattro anni al potere; che anzi questa supposizione io la metto fra le cose impossibili. Quello che noi vogliamo far sancire è tal cosa che non si può determinare se non con un articolo di legge; non è la dichiarazione di un ministro che possa risolvere una questione grave come questa.

Io invece pregherei l'onorevole ministro, il quale in una precedente discussione dichiarava che egli tien molto conto delle intuizioni, ad attenersi alla intuizione giustissima che egli ebbe quando studiava nel suo gabinetto le disposizioni di questa legge. Siffatta intuizione lo portò necessariamente a pensare alle conseguenze di quello che voleva proporre. In seguito poi

dice di essersi ricreduto dinanzi forse a quanto gli avranno detto gli impiegati ed altri, i quali credono che si possa fare il bene della nazione collo stringere e stringere, mentre io credo che così se ne faccia anzi il male.

Permetta la Camera che io le osservi che la questione che qui si agita è d'una grandissima importanza, poichè si viene a colpire la grande maggioranza dei comuni della Penisola in una delle sue principali produzioni, la quale è per l'Italia un privilegio della natura, che crescerà molto di più, sarà una delle più rilevanti, e, se si troverà il modo di migliorarla, riuscirà tale da non subir concorrenza.

Ciò premesso, vuol sapere la Camera quali sarebbero gli effetti di questo emendamento?

Oda l'esposizione d'un fatto.

L'anno scorso la città di Casale, la quale rivolge le più vive sollecitudini a questa coltura ed a quest'industria, deliberava d'aumentare da due lire a cinque lire per ogni dieci quintali il dazio d'entrata sull'uva. Ebbene, innanzi ad una minaccia fatta non per ridere, ma sul serio, che i proprietari avrebbero portato la loro industria nelle campagne, il Consiglio comunale dovette desistere da tal provvedimento.

Non credo che in quel comune e nella legge che ci regge attualmente sia escluso il diritto di deposito invocato dall'onorevole Sella. Ma, egli diceva, a questi comuni ha già provveduto l'onorevole Saracco, il quale appartiene anch'esso ad uno dei comuni che si dedicano specialmente a quest'industria; ma l'emendamento dell'onorevole Saracco provvede alla generalità dei casi coll'aver messo l'obbligo al Governo d'intendersi coi comuni i quali vogliono direttamente pagare al Governo il presunto ricavo di consumo; ma l'emendamento De Blasiis provvede in quei casi nei quali tale accordo non possa avverarsi.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha corretto così il suo emendamento: « in ogni caso chi abbia pagato la tassa, » mentre prima stava scritto: « nel caso. »

MELLANA. Ma questo non cambia la cosa. La totalità include la parte la quale non ha mutato. Non ha ancora dichiarato la Camera se voglia attenersi alla prima od alla seconda redazione: io ragionavo del caso più grave, io parlo e sostengo l'articolo stampato. L'onorevole ministro ha dichiarato che la sua prima idea era conforme al nostro concetto. La Giunta lo dichiara essa pure, ma essi si spaventano all'idea che si possa effettuare la frode su ampia scala. Essi temono che si possa introdurre una grande quantità d'acqua nel vino da esportarsi, e per tal modo esigere un rimborso maggiore di quanto si è pagato per l'introduzione dell'uva, ma nessuno che conosca il proprio interesse farà questa operazione.

L'acqua si metterà nel vino non dal punto di partenza, ma nel luogo ove deve consumarsi, e non è mai di dove parte (*Approvazione*), perchè non reggerebbe al trasporto, e perchè è ancora incerta la vendita; si

2ª TORNATA DEL 30 LUGLIO

noti poi che il vino non sorte da un comune chiuso per essere consumato alla campagna ma sortirà per andare in un altro comune dove vi è dazio. E credete voi che per esigere alla sortita il rimborso si esporranno a pagare un maggior dazio d'entrata sul vino? Ed a che pro correre i pericoli della degradazione della merce per pagare all'entrata ciò che si sarebbe pagato alla sortita?

L'acqua, o signori, si metterà dal piccolo distributore quando questo avrà pagato tutti i dazi, ed è appunto per fare questo miscuglio che esso acquista i vini migliori.

Noi siamo omai ridotti a questa condizione che gli abitatori dei paesi vinicoli bevono il peggiore, ed il migliore lo beve chi non lo produce. Volete saperne la ragione? Questa è semplicissima. Per i gravi dazi che gravitano su questa derrata.

Voi vedrete il negoziante di Milano (parlo della città che maggiormente fa questo consumo nell'Italia superiore), vedrete questi negozianti venirvi a cercare il vino migliore, il più perfetto, per poi potere, quando è giunto in Milano, quando ha pagati i dazi, quando non può più essere colpito, metterci l'acqua; il che non farà mai al luogo di partenza. (*Conversazioni*)

Il signor ministro parla a me di fantasmagorie; ma maggiore fantasmagoria di questa tema di tali frodi non conosco, e credo non conoscerà chiunque ha pratica di queste cose. (*Ilarità*)

Ma l'onorevole Sella si preoccupa di un impiegato, il quale manchi al suo dovere; ma se egli si preoccupa di questo, in ogni legge ed in ogni caso potrebbe dire lo stesso.

Farò ancora un'avvertenza, ed è questa: che voi spostatate la ricchezza con questa legge. Vi guarentisco io che, se la legge fosse approvata tal quale, la conseguenza, secondo me, sarebbe questa: attualmente in tutte le città capoluogo di un territorio che si addice alla coltura della vite, vi sono locali appositamente eretti per ridurre l'uva in vino; vi sono capitali impiegati per questo. Ora, approvata questa legge, voi vedreste perdersi tutti questi capitali e trasportarsi nelle campagne la fabbricazione del vino.

E per farsi un'idea di questo, tenete presente che quest'imposta, che voi credete così lieve, nei tempi ordinari equivarrà al 50 per cento del valore della derrata stessa.

Anzi vi dimostrerò che in quest'anno medesimo, e sfido chiunque a provare il contrario, l'imposta in alcune circostanze sarà del 50 per cento.

Io vi accennerò un fatto che nessuno vorrà contestare: da noi si sono vendute le uve in proporzione di 20 lire il mezzo ettolitro di vino, per il vino fatto di uve buone, e per quello di uve così dette verdi, a lire 5 il mezzo ettolitro. Ora immaginate che quest'imposta debba essere sopportata; come si potrà ancora fare questo commercio?

Ma, si dice, avete il deposito. Io rispondo che il deposito è impossibile, e questo lo ha anche ammesso

l'onorevole Sella, in quanto che è impossibile che il proprietario sappia *a priori* quale sarà la parte che consumerà e venderà nel comune, e quale la parte che esporterà.

Quindi non essendovi pericolo di questa introduzione dell'acqua, e siccome l'uva non si produce nel comune, non vi può essere pericolo di frode.

Per questi motivi insisto perchè la Camera voglia adottare l'emendamento proposto.

LANZA. L'onorevole relatore cominciò col dare una specie di affidamento alla Camera che l'industria vinicola in Italia è in via di prosperità, ed arrecò alcune cifre riguardo all'esportazione ed all'importazione del vino nel 1861 e nel 1862.

Io non posso con mio dispiacere accogliere le liete asserzioni dell'onorevole relatore. Io spero che in avvenire, stante la giacitura dell'Italia e la sua feracità, cosiffatta industria prenderà incremento ed un posto distinto tra le altre del nostro paese; è fuor di dubbio che essa, migliorando la coltura della vite ed i metodi di vinificazione, agevolandosi i mezzi di trasporto e crescendo i rapporti commerciali coll'estero, si potrà svolgere sempre più e dare tanto ai privati, quanto al Governo un provento assai considerevole; ma al presente noi siamo in questo sopraffatti dalla Francia. La quantità di vino che la Francia c'invia supera quella che noi esportiamo.

SELLA, relatore. No, nel 1862.

LANZA. Vengo ora a questi dati.

Io non posso apprezzare nel loro giusto valore le cifre esposte dall'onorevole relatore, perchè sinora io credo che siano un segreto pel pubblico, e me ne spiace...

SELLA, relatore. Furono pubblicate nel giornale ufficiale un mese fa, circa.

LANZA. Quelle del 1862?

SELLA, relatore. Furono pubblicate nel resoconto del movimento commerciale del 1862, venuto alla luce un mese fa.

LANZA. Mi saranno sfuggite, perchè io soglio far raccolta con molta cura di queste notizie di mano in mano che vengono pubblicate sul giornale ufficiale; mi è sfuggita assolutamente la tabella che riguarda l'importazione ed esportazione dell'anno passato.

Detto questo, non aggiungo più altro a questo riguardo. Nulladimeno dirò che non mi pare possibile che tra il 1861 e il 1862 vi possa essere un divario nella nostra esportazione su questa derrata, di 600 e più mila ettolitri.

La disparità è troppo enorme e credo che qui sia occorso uno sbaglio, tanto più, o signori, che se io ricorro ai dati del movimento commerciale del 1860 testè distribuito ai deputati, il quale riflette unicamente il movimento commerciale dell'Italia superiore e delle Romagne, esclusa l'Umbria e le Marche, io trovo che la nostra esportazione in vino salì nel 1860 a 287 mila ettolitri, senza poi tener conto di tutto il vino esportato in bottiglie.

E notisi che questa è una cifra che concerne unicamente l'esportazione dalle provincie che vi ho accennate, vale a dire dell'Italia superiore e delle Romagne, e per conseguenza di circa la metà soltanto dell'Italia. Tuttavia voi vedete che la somma di queste esportazioni sarebbe già maggiore di quella che risulterebbe secondo le cifre citate dall'onorevole relatore per il 1861 che contempla tutta l'Italia.

Or bene, sapete che quantità di vino si esporta, dalla Sicilia principalmente, ed anche da molte provincie del Napolitano? Quindi a me pare che accadde qualche equivoco nella compilazione della statistica commerciale relativa al 1861. D'altronde ciò che ho asserito apparirà ancora più evidente quando si ponga mente che non vi ha nessun prodotto commerciale che possa triplicare da un anno all'altro. Comunque quest'avvertenza io la fo di passaggio.

SELLA, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

LANZA. Mi permetta l'onorevole relatore! Io ho detto che vi può essere un equivoco, e questo non fa torto a nessuno.

Voci. È vero! è vero!

LANZA. Non sono io forse caduto in errore dapprima credendo che non fossero stampate le statistiche del movimento doganale del 1862, le quali, dopo l'affermazione dell'onorevole Sella, dissi essermi sfuggite?

Dunque spero che quello che non credo per me uno sfregio l'onorevole relatore non vorrà ritenere come tale, essendo dal mio intendimento affatto lontano il dirgli cosa che possa tornargli dispiacevole. Soltanto io spero che l'onorevole relatore concorrerà nel mio parere quando affermo che debbe meravigliare l'accennata differenza di cifre tra il 1861 e il 1862, e come sia d'uopo por cura a verificare se veramente le cifre citate siano esatte.

Già dissi che io spero molto nell'avvenire dell'industria vinicola, ma perchè essa possa avere tutto l'incremento desiderato non bisogna suscitare inciampi, aggravarne la spesa, incagliarne la speculazione, altrimenti diminuirà, invece di aumentare.

Or bene, col vostro sistema di non far distinzione tra il vino consumato in comune chiuso, ed il vino che da tal paese può essere esportato per consumarsi in un altro o fuori Stato, od anche facendo questa distinzione, se voi l'accerchiate di tali molestie e difficoltà da disgustare lo speculatore, è sicuro che diminuirà la fabbricazione del vino nei principali centri vinicoli e così ne soffrirà detrimento l'industria enologica e l'esportazione del vino.

Or bene, che cosa dice la vostra legge? Nulla. Io amo quant'altri mai le leggi semplici e brevi, amo lasciare al Governo ampia facoltà di svilupparle nei regolamenti; e credo che in questo modo solamente si fan buone leggi, in questo modo solamente noi potremo debitamente organizzare il paese. E quest'idea l'ho manifestata sempre in tutte le occasioni senza alcuna riserva, salvo però di tutelare convenientemente gli in-

teressi e la libertà dei cittadini. Vediamo se questi sono dalla vostra legge abbastanza garantiti.

In questa legge non vi è che l'articolo 4, il quale dice:

« Sono permessi il transito ed il deposito di tali prodotti colle garanzie e le norme da esaminarsi. »
Ma, Dio buono! Come sarà stabilito questo deposito? Sarà, come taluno diceva, una specie di magazzino generale dove tutti dovranno portare e tener la loro merce? Mai no! La natura stessa di tal derrata non permette di farlo. Si permetteranno questi depositi nelle case private? Se permettete che questi si possano fare nelle case particolari, allora voi ben prevedete che bisogna assoggettare queste case alla visita dei gabellieri, e che il proprietario non possa vendere pur un litro di vino senza andar a chiedere il permesso dall'autorità, dicendo: il tal giorno e alla tal'ora vendo vino, venite ad assistere perchè possiate sapere qual'è la quantità che verrà esportata e consumata altrove.

Ciò posto, che cosa ne avverrà? Che gli speculatori i quali esercitano quest'industria in un comune chiuso, e sono molti, come dirò in seguito, saranno obbligati di liquidare e chiudere negozio, o, per lo meno, di trasportare la loro industria fuori dei luoghi sorvegliati e trasferirla nei comuni rurali; di qui non la si fugge; io sfido chicchessia a dire se è possibile far diversamente.

Io comprendo le difficoltà di impedire il contrabbando accordando troppa agevolezza all'uva ed al vino che s'introduce in una città per esportazione; io non dissimulo che tutte queste difficoltà esistono, ma affermo in pari tempo che non dobbiamo per soverchie paure fiscali sbandire da tutti i comuni chiusi l'industria enologica.

A molti di voi parrà che si tratti qui d'interessi secondari e municipali, oh! v'ingannate a partito se così credete.

Io non conosco particolarmente tutte le parti d'Italia per poter giudicare quale sia la vera entità della industria enologica in tutte le città del regno, ma posso assicurarvi che essa nell'Italia superiore ha impegnati molti e molti milioni. Vi potrei accennare almeno quattro città sole in cui quest'industria passa i venti milioni; se avessi tempo, potrei arreararvi le cifre; dunque vedete che si tratta d'un'industria importante, la quale, se non vuol essere protetta, deve essere almeno tutelata in modo che si eserciti con libertà al punto che non sia incagliata nel suo sviluppo. (*Segni di assenso.*)

Ma l'onorevole relatore faceva delle osservazioni da uomo di finanza che si preoccupa unicamente del prodotto dell'imposta, dicendo che, se si fa facoltà di restituire il dazio all'uscita, può avvenire che uno speculatore il quale abbia per complice un doganiere all'entrata e un doganiere all'uscita della città, potrà farvi pagare a titolo di restituzione dieci, cento volte la tassa per la stessa botte di vino o per lo stesso carro che conduce le uve.

Ma, Dio buono! pur troppo succedono ovunque questi abusi, e non si possono evitare; ma, se esiste questo accordo, la merce può entrare anche senza pagare nessun diritto, il che è ancor più comodo.

Dunque queste supposizioni non possono avere alcun valore, nè importanza nella questione.

Io pregherei pertanto la Camera di riflettere che, se si vuol veramente che i proprietari tengano in deposito il vino che vogliono esportare altrove, è necessario di fare un regolamento sulla vendita del vino all'ingrosso, e su quella al minuto come in Francia, in cui si prescrivono visite domiciliari, obbligo di fare la denuncia di mano in mano quando vuolsi vendere vino, di misurare la capacità delle botti e via discorrendo. E di ciò non si può fare a meno.

Allora che cosa ne avviene? Che l'industria vinicola esercitata nei comuni rurali ha un vantaggio enorme su quella che si esercita nei centri dove vi è maggior commercio, e per conseguenza, maggior consumazione, e notate bene che io parlo imparzialmente e nell'interesse dell'industria vinicola, imperocchè quantunque io appartenga a paesi viticoli, rappresento però in particolare comuni rurali i quali verrebbero a vantaggiare dal sistema della Commissione: ma io non guardo nè al nord, nè al sud dell'Italia; io pongo mente soltanto all'interesse generale, e dico che bisogna in Italia favorire il concentramento di capitali in questa maniera di speculazione, se vuolsi migliorata l'industria enologica e favoreggiata la esportazione della merce.

Dunque io sono di avviso, giacchè il signor ministro ha dimostrato buonissimi intendimenti a questo riguardo, che si dovrebbe almeno nel regolamento assicurare ai centri viticoli, cioè ai comuni chiusi dove l'industria vinicola è assai estesa, l'abbuonamento in ragione della consumazione interna; in questo modo si eviterebbero tutte le difficoltà al Governo, ai comuni ed agli industriali.

Però l'abbuonamento non deve essere abbandonato all'arbitrio governativo, ma prevedere il caso di dissenso tra il comune ed il Governo, e stabilire nel regolamento un arbitrato per decidere la controversia.

Assicurando l'abbuonamento al comune, l'industria vinicola non avrà più nulla a temere; perciò io non credo che sia necessario di stabilire altre precauzioni per garantirla dalle troppe esigenze del comune stesso. Quindi io non stimerei più necessario l'emendamento formulato dal deputato De Blasiis.

Qualora il comune eserciti per proprio conto il dazio, non è così cieco, non conosce sì poco i suoi interessi da volere incagliare e nuocere ad una tale industria che costituisce la ricchezza del proprio paese.

Inoltre quest'industria, quando sia esercitata da molti in un dato comune, influisce anche colle elezioni sull'amministrazione comunale, e vi avrà voce per difendere i propri interessi. Dunque io non divido così fatto timore.

Perciò se il ministro vuole dare affidamento che nel regolamento troverà modo per addivenire sempre ad

una convenzione coi comuni, collo stabilire una specie di arbitrato quando non si andasse direttamente d'accordo tra il Governo ed il municipio, non vi sarebbe più ragione d'insistere sull'emendamento De Blasiis, cosicché io lo pregherei di ritirarlo, e vado persuaso che il ministro se ne troverà anche assai contento, giacchè non sarà obbligato di creare un regolamento troppo vessatorio per poter vigilare l'entrata e l'uscita dei vini nei comuni chiusi.

SELLA, relatore. Mi rincresce di dovere ancora intrattenere per pochi istanti la Camera su questo argomento; ma l'onorevole Lanza ha impugnato le cifre da me addotte con tali espressioni che io son astretto prendere la parola per un fatto personale.

Ecco il quadro pubblicato dalla direzione delle gabelle per le importazioni delle merci e relative esazioni operate nel regno durante l'anno 1862, confrontate con quelle dell'anno 1861.

Importazione vini nel 1862, 16,341,855 litri; 1861, 30,222,988 litri; quindi s'importò nel 1862 meno che nel 1861, 13,881,133 litri, e queste sono precisamente le cifre che io lessi, ove siano ridotte ad ettolitri.

Io dissi infatti che nel 1862 s'importarono...

CADOLINI. Ma questo non è un fatto personale!

SELLA, relatore. È un fatto personale il giustificare delle cifre appuntate d'inesattezza.

PRESIDENTE. Scusi il signor Cadolini, quando c'è una grave discrepanza nell'indicazione di fatti o di documenti, e taluno crede che ne possa essere interessata la sua moralità, c'è fatto personale.

Io sono persuaso che questa discrepanza è conseguenza di qualche equivoco, di qualche malinteso, ma fatto personale c'è.

SELLA, relatore. Io dissi infatti che nel 1862 si erano importati, meno che nel 1861, 138,811 ettolitri di vino.

Leggo quindi nello stesso quadro che nel 1862 si esportarono 87,104,143 litri, mentre nel 1861 se ne esportarono semplicemente 21,734,754 litri, cioè, che nel 1862 si esportarono, più che nel 1861, 63,369,393 litri, pari precisamente ai 633,694 ettolitri dei quali ho parlato.

Credo che questo basti per chiarire come le cifre che io ho arrecate sono quelle ufficiali pubblicate dal Governo.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Nel sentire queste discussioni quasi mi pareva che noi stessimo, secondo alcuni oratori, per distruggere l'industria vinicola in Italia; mi pareva che noi andassimo a introdurre dei nuovi vincoli, delle vessazioni, delle condizioni, per le quali questa industria non potesse più svilupparsi. Ma io domando all'onorevole De Blasiis e a quelli che sostengono il suo emendamento: dove è il paese in Italia avente sulle bevande, sul vino, e dove ci sia la restituzione che egli domanda?

Ho qui sott'occhi l'elenco di 87 comuni ne' quali si comincia dalla tassa di 12 lire l'ettolitro; e quel comune stesso in cui vi è quella tassa è un comune

dove si fa del vino che si esporta. Domando quale è il comune il quale restituisce questo dazio alla sortita?

Ma si può egli credere che, se questa condizione di cose fosse proprio così indispensabile allo sviluppo di quest'industria, non fosse mai venuto in mente di stabilirla in alcuna delle tante legislazioni e dei tanti regolamenti che in questa specie d'imposta abbiamo avuto ed abbiamo?

Del resto io non ho difficoltà di fare la dichiarazione domandata dall'onorevole Lanza, poichè risponde precisamente a ciò che desidero.

Dirò anzi di più; niuna cosa è per mio avviso più facile che l'abbonamento, perchè il consumo del vino in un paese, messo a raffronto degli altri paesi vicini, non può variare notabilmente.

Vi sarà, e vi è, una notevole differenza nel consumo di vino, ragguagliato alla popolazione, per cagione d'esempio, tra Milano e Palermo; ciò è ben naturale, perchè fra quelle due città il clima e gli usi della vita sono molto diversi; ma se si prendono paesi vicini, come, per esempio, Milano, Asti, Torino ed Alessandria, ed i paesi circonvicini, io credo che sulla base della media del consumo del vino l'abbonamento possa essere stabilito facilmente fra il comune ed il Governo; e credo che si possano nel regolamento stesso introdurre delle clausole per le quali, dove nascessero discrepanze, possano essere anticipatamente stabiliti modi per arrivare ad una convenzione.

Quanto a me, confesso che veggio dei pericoli nell'emendamento dell'onorevole De Blasiis, il quale a prima giunta può parere buon mezzo per facilitare nelle città vinicole la produzione del vino. Ma dovetti persuadermi, e in questa persuasione rimango, che una somigliante disposizione apriva adito a molti inconvenienti. E in questa credenza mi conferma il fatto che, per quanto è a mia notizia, non vi è alcun comune, fra quelli che impongono dazi sulle bevande, che accordi la restituzione proposta dall'onorevole De Blasiis a colui che esporta.

Io credo che potrei citare ancora, uscendo dal nostro paese, l'esempio della Francia.

LANZA. Non istà.

MINGHETTI, ministro per le finanze... almeno in parte: ma, comunque, io non voglio, per aver citato un esempio, entrare in una discussione.

Io prego l'onorevole De Blasiis a ponderare bene la cosa: io credo che sia più opportuno o molto facile di venire alla conclusione che l'onorevole Lanza desidera, e a cui non sono punto alieno d'acconciarmi.

LANZA. Io prendo solo atto della dichiarazione del signor ministro, e dichiaro che per quanto mi riguarda, io desisto dall'appoggiare qualsiasi emendamento.

Spero che faranno altrettanto anche i miei onorevoli colleghi, i quali manifestarono la stessa opinione, perchè mi pare superfluo l'inserire un altro articolo dal momento in cui il Ministero dichiara che nel re-

golamento troverà modo d'impedire gl'inconvenienti che vennero accennati.

BOGGIO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Saracco.

SARACCO. Per me credo che la dichiarazione testè fatta dall'onorevole ministro delle finanze è affatto superflua; quando ebbi l'onore di presentare l'articolo 14 che venne adottato dalla Camera, dissi nel seno della Commissione, e qui ripeto, che stava perfettamente nei miei intendimenti che il Ministero non si potesse mai rifiutare ad un arbitrato, tuttavoltachè tra un comune e l'agente delle finanze nascesse qualche disaccordo, a cagione del quale non si potesse venire ad un abbonamento definitivo.

Il mio articolo tendeva a stabilire, come un principio incontrastabile, che non solamente i comuni avessero facoltà di venire ad accordi col Governo, ma che il Governo a sua posta dovesse scendere ad accordi col comune, tuttavoltachè vi fosse una base certa e positiva, la quale venne poi enunciata nel testo stesso dell'articolo, quella, cioè, del *presunto consumo locale*.

Quindi è che, secondo il mio debole avviso, accetto bensì di tutto cuore la dichiarazione del signor ministro che offre al paese una maggior garanzia, e lodo l'onorevole Lanza di averla provocata; ma in verità io la credeva e la credo ancora superflua.

LANZA. Chiedo di parlare per una spiegazione.

PRESIDENTE. Io non posso più accordarle la parola, tranne la Camera lo delibere.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera.

Chi intende accordare la parola all'onorevole Lanza è pregato di alzarsi.

(La parola è accordata).

LANZA. Mi pare troppo naturale che dopo le spiegazioni date dall'onorevole Saracco io debba avere facoltà di riprendere la parola per dire se sia il caso di rinunciare all'offerta fatta dal Ministero come superflua, oppure d'insistere.

Ora osservo che se fosse vero quanto dice l'onorevole Saracco che basta il suo articolo 14 per assicurarci che il Governo non possa mai rifiutarsi di fare lo accordo col comune, allora era inutile che l'onorevole De Blasiis svolgesse la sua proposta e l'onorevole Saracco la avvalorasse della sua parola. Poteva il deputato Saracco dichiarare subito da principio che questa aggiunta è inutile dopo la votazione dell'articolo da lui proposto.

Ma che si debba antivedere il caso di dissenso tra comune e Governo è evidente; giacchè nell'articolo 14 dell'onorevole Saracco può accadere il dissenso e non è indicato il mezzo di farlo cessare.

Ciò essendo, è ben naturale che verificandosi il caso di divergenza, la legge od il regolamento debba stabilire il modo ed i mezzi di un componimento fra le parti dissenzienti: in caso contrario il comune e l'in-

dustria enologica restano in balia del Governo e dovranno subire il regime comune stabilito nella legge; dunque parmi che le dichiarazioni positive del ministro di provvedervi nel regolamento siano necessarie. Egli ha risposto e promesso che nel regolamento stabilirà un arbitrato. È solo in questo modo che la questione potrà essere risolta definitivamente, e con ciò anche l'emendamento del deputato De Blasiis non è più necessario.

SARACCO. Potrei rispondere all'onorevole Lanza che, siccome nell'articolo già votato dalla Camera è detto che questo abbonamento avrà luogo secondo le norme che saranno determinate dal regolamento, e trattasi di un diritto che i comuni potrebbero eziandio far valere in giudizio, così non si poteva dubitare che il regolamento dovesse racchiudere a un dipresso l'idea dell'arbitrato o di un giudizio che mettesse d'accordo le parti. Penso però che giovi piuttosto entrare in materia, e lo farò brevemente, dappoichè la discussione è ormai esaurita.

Io credo che questa volta il molto e sviscerato amore che la Commissione porta alle finanze abbia fatto velo all'intelletto ed al sentimento di giustizia onde le altre volte si mostrò penetrata. (*Interruzione*)

Parlo del caso presente, e ripeto che, a mio avviso, l'amore sviscerato che la Commissione ha per le finanze ha fatto velo ai sentimenti di giustizia dai quali suole sempre essere animata. Imperocchè non è punto vero che giovi alla finanza aggravar la mano sui paesi vinicoli ed assoggettarli ad un dazio che, a mio parere, è soverchio ed ingiusto.

Se per una parte può esser vero che il metodo di ottenere denaro dall'imposta, anche senza muovere da un concetto netto, chiaro, e senza pesarne tutte le conseguenze, valga a preparare tutti gli elementi di un bilancio attivo con larghe previsioni, giova però assai meglio agli interessi del paese togliere di mezzo gli ostacoli i quali si frappongono al progressivo e regolare sviluppo della ricchezza nazionale, e specialmente dell'industria vinicola, della quale poc'anzi l'onorevole relatore vi segnava il rapido progresso, che un dazio eccessivo potrebbe forse inceppare.

L'onorevole Sella sostenendo col solito brio la parte di relatore, diceva che questo articolo o è dannoso, o è superfluo. Questo articolo è dannoso perchè apre l'adito a molte frodi; è superfluo perchè provvedono al bisogno altri articoli di questa legge.

Però alla prima parte del dilemma già rispondeva in prevenzione l'onorevole De Blasiis, quando dichiarava di volersi rimettere alle condizioni che il Governo avrebbe creduto stabilire per mezzo di speciale regolamento. Egli adunque vi domandava la consecrazione di un principio salutare, ma egli, come faccio io, si rimetteva intieramente alla saviezza del signor ministro, il quale saprà colla sua sagacia opportunamente provvedere perchè, senza molto danno della finanza, l'industria vinicola non debba soggiacere a così grave iattura.

Nè vale l'obbiezione posta innanzi dall'onorevole relatore che molte frodi si possano verificare; e possa facilmente avvenire che taluno trovi modo di non pagar tassa all'entrata del comune, dietro accordi col doganiere, e poscia sotto pretesto di restituzione si faccia rendere la tassa, che realmente non ha pagato, quando penserà ad esportare la sua merce.

Ma, in nome di Dio, forsechè nel regolamento non si potrà introdurre una disposizione abbastanza netta, abbastanza efficace, la quale dica in modo chiaro e preciso che non si restituirà la tassa se non quando sia provato insino all'evidenza che questa tassa sia stata pagata? Quindi vedete che il pericolo temuto dall'onorevole relatore non regge, e che per timore di frodi non si vuole respingere la proposta De Blasiis. Nè sta che l'articolo sia superfluo, perchè nell'articolo 4° si trovino tali disposizioni le quali offrano la guarentigia che l'uva ed il vino non andranno soggetti ad una doppia tassa.

Prego la Camera di voler bene avvertire che queste considerazioni dell'onorevole relatore avrebbero qualche peso quando si trattasse di veri industriali, i quali avessero l'abitudine del commercio e dovessero perciò assoggettarsi a tutte quelle conseguenze che sono connaturali al commercio che presero per eccezione ad esercitare; ma in punto di vino, tutti coloro che sono alquanto esperti delle cose nostre risponderanno all'onorevole relatore che il vino di solito si estrae non già dalle cantine degli industriali, ma in modo affatto speciale, e quasi generalmente, dalle cantine degli stessi produttori, o vogliam dire, dalle cantine dei proprietari.

PASINI. Questo avviene nelle campagne.

SARACCO. L'onorevole Pasini m'interrompe dicendo che avviene solo nelle campagne; io gli rispondo che vi sono molte e molte città le quali apparterranno alla quarta, e per avventura alla terza classe ove si fabbrica molto vino, e tanto che se ne esporta in grandissime quantità, non solamente all'interno ma anche all'estero.

PASINI. Domando la parola. (*Rumori*)

SARACCO. Ripeto adunque che la legge colpirà quasi sempre il proprietario il quale per smerciare la sua derrata è costretto necessariamente a fabbricare il vino nella propria cantina, e ciò posto, domando se possiate imporre al medesimo le stesse cautele, e dirò pure la parola, le stesse vessazioni che gli appaltatori gli vorranno imporre, per ottenere il pagamento del dazio. Io credo che pareggiare la condizione dei produttori con quella degli industriali in genere non sia cosa giusta nè conveniente, e penso che tale sarà pure l'avviso della Camera.

Quindi è che siccome io non amo abusare dei momenti della Camera, mi limito a domandare che le piaccia di approvare l'articolo proposto dall'onorevole De Blasiis.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Torrigiani.

Voci. Ai voti! ai voti!

TORRIGIANI. Se la Camera desidera di passare ai voti, io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Pare infatti che la Camera lo desideri. (Sì! sì!)

TORRIGIANI. Io desiderava solo aggiungere alcune poche parole sull'importanza dell'industria vinicola, giacchè non credo che si sia ancora toccato di cosa la quale grandemente interessa quell'industria medesima. Per la quale non bisogna solamente aver presente il luogo dove si fabbrica il vino, ma, se vogliamo imitare i paesi in cui quest'industria ha progredito, dobbiamo anche vedere tutto quanto si riferisce ai veri industriali.

Signori, in questi paesi e da questi industriali si compra il vino già fabbricato nei diversi punti dove vi è abbondanza di uve; ma la seconda operazione si compie poi nelle città. Così non è solamente la fabbricazione diretta del vino che importa considerare, ma importa moltissimo quella modificazione per la quale colle diverse qualità di vini si dà vita ad una qualità nuova diversissima dalle prime.

Per questa operazione principalmente la Francia sta al di sopra dell'Italia, quella cioè che i Francesi chiamano *coupage* e che noi Italiani diremmo *miscuglio*. Ora questo miscuglio si fa col prendere i vini da diversi punti, anche lontanissimi l'uno dall'altro, e così raccogliarli nei grandi centri di popolazione, ove si ha il vero complemento dell'industria vinicola, di cui noi manchiamo completamente finora.

Se pertanto noi vogliamo che l'industria enologica progredisca in questo senso, e se l'onorevole ministro vuole in realtà che la tassa abbia la fecondità che io stesso desidero, bisogna che il moto della derrata sia libero per quanto è possibile, ed è ciò a cui mira principalmente l'emendamento dell'onorevole De Blasiis, ed è ciò che noi dobbiamo procurare affinché l'industria vinicola non resti sempre fra noi in uno stato di infanzia.

Voci. Ai voti! ai voti!

TORRIGIANI. Io quindi appoggio l'emendamento dell'onorevole De Blasiis.

BOGGIO. Domando la parola per uno schiarimento.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Scusi, se lo schiarimento è per dire che si darà ogni facilità pel deposito, questa io la do volentieri, e ne assicuro l'onorevole Boggio.

BOGGIO. La ringrazio, ma è un po' tardi.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole De Blasiis essendo stato appoggiato, lo metto ai voti.

(È approvato).

Rimane approvato l'articolo 14.

SELLA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA, relatore. Fu approvato l'emendamento De Blasiis vecchio o nuovo?

Voci. Il nuovo.

SELLA, relatore. L'onorevole De Blasiis ha proposto due emendamenti, uno ieri, l'altro oggi, e pare a me che taluni hanno parlato in favore dell'emendamento vecchio ed altri del nuovo

Se me lo permette l'onorevole presidente, dirò la differenza...

Un deputato a sinistra. È una cosa di fatto.

SELLA, relatore. Prego di non interrompermi.

La differenza consiste in questo, che allorchando si ammette che si è passato accordo tra lo Stato ed il comune, quest'ultimo provvederà alla tassazione delle uve e dei vini come meglio stimerà, e soltanto nel caso in cui ci fosse disparere tra il municipio ed il Governo, coll'emendamento vecchio De Blasiis...

PRESIDENTE. Ce n'è un solo emendamento, e fu stampato e distribuito.

SELLA, relatore. Se me lo permette, andrò sino al fine del mio dire, soltanto per esporre alla Camera quale sia il divario a cui accenno, e poi essa vedrà quello che ha inteso di votare.

Coll'emendamento De Blasiis che è stato stampato, se il comune si accordava col Governo, esso aveva facoltà di tassare le uve ed i vini come meglio credeva, semplicemente g' incombeva l'obbligo di dare al Governo un prodotto in base al consumo presunto: invece coll'emendamento proposto oggi, malgrado che il municipio faccia accordo col Governo, vi sarà sempre obbligo di restituzione alle porte per parte del comune. Per esempio, nel caso in cui una località in cui si fabbrica, per esempio, dieci volte più di vino di quello che realmente si consuma, il comune poteva trovar molto comodo e per sé e per i contribuenti di abbassare la tassa sul vino ad un decimo della tariffa proposta dal Governo.

Ora invece coll'emendamento nuovo, questo comune sarebbe obbligato a restituire sempre il dazio alle porte del vino che si riesporta, e quindi non avrebbe più questa agevolezza di semplificare immensamente l'amministrazione facendo cadere il dazio sopra tutti i contribuenti.

PRESIDENTE. Scusi l'onorevole relatore, io non capisco dove miri il suo discorso.

SELLA, relatore. Mira semplicemente a questo, di chiedere se si è inteso di votare l'emendamento De Blasiis quale è stampato, ovvero quale egli lo dichiarò al principio della seduta.

PRESIDENTE. Io ne ho data lettura prima che incominciassero la discussione; ho detto che la questione si rivolgeva sull'emendamento De Blasiis. Quindi mi pare che l'equivoco è impossibile; epperò io non potrei lasciar proseguire questa discussione.

MELLANA. Osservo ancora, in appoggio di quanto dice l'onorevole presidente, che quando io parlava fui interrotto dall'onorevole relatore, il quale mi disse che non c'era altro emendamento che quello stampato, e si è parlato nel senso del medesimo.

PRESIDENTE. Dunque ritengo questo incidente terminato.

2^a TORNATA DEL 30 LUGLIO

DE BLASIIIS. Domando la parola per spiegarmi. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non v'è nulla da spiegare. Adesso questo non è più un emendamento De Blasiiis, è una votazione della Camera. (*Bravo!*)

Segue ora l'emendamento del deputato Ara. Ne darò lettura.

MINGHETTI, ministro per le finanze. L'emendamento Saracco è stato prima votato?

PRESIDENTE. Certo è votato e sostituito alla proposta della Commissione; da esso e dalla proposta De Blasiiis, anch'essa approvata, risulta appunto l'articolo 14.

Vengo ora all'emendamento Ara che, secondo l'idea del preopinante, costituirebbe un articolo nuovo, perchè contenente idee nuove, o almeno non contemplate direttamente in alcuno degli articoli di legge.

Ecco l'emendamento:

« Tanto nel caso che i comuni chiusi non riscuotano tasse per loro conto all'introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario del comune, quanto nel caso sia per cessare l'accordo col Governo, di cui all'articolo precedente, quest'ultimo dovrà servirsi degli agenti comunali in esercizio d'impiego e conservare il loro posto, l'anzianità, ed inoltre rilevare gli edifizii, effetti e locali destinati all'amministrazione daziaria del comune al quale egli succede nell'esercizio del dazio-consumo.»

Ricorderà qui inoltre la Camera che, prima di terminare la discussione dell'articolo 13, io accennava esservi un emendamento dell'onorevole Corsi così concepito:

« Gli agenti preposti dai comuni saranno equiparati a quelli del Governo.»

Ricorderà parimenti come si fosse detto che l'emendamento Corsi si sarebbe discusso contemporaneamente a quello del deputato Ara.

Avverto infine esservi un emendamento del deputato Minervini di cui darò lettura:

« Art. 14. Per gli abbonamenti tra il comune e i contribuenti, e lo Stato ed il comune, per la circolazione, per il transito, per il deposito, per la prova del pagamento del dazio, e per il rimborso del dazio già pagato, sarà tutto spedito in carta libera ed esente da ogni tassa di bollo e di registro. Ciò non si estende ai contratti che potessero aver luogo tra lo Stato ed il terzo, tra il comune ed il terzo; nel qual caso, supposto che venisse ciò ritenuto, il contratto correlativo sarà soggetto alla legge di tassa e di registro.»

Come vede l'onorevole Minervini, questo appartiene a un ordine d'idee diverso da quello dei deputati Corsi ed Ara, quindi mi pare che sia il caso di discutere prima gli emendamenti Corsi ed Ara, poi porre in discussione l'emendamento Minervini.

SELLA, relatore. Domando la parola sull'emendamento Corsi.

La Camera rammenterà che ieri si disse di riportare l'ultimo alinea dell'articolo 13 al fine dell'articolo 14,

perchè i casi che sono contemplati in quell'alinea dell'articolo 13 vengono, direi, ad aggiungersi ai casi contemplati nell'articolo 14, nei quali cioè il comune si accordasse col Governo per abbonarsi a riscuotere questo dazio. Quindi è che per includere l'alinea precedente e l'emendamento Corsi, che è giustissimo, la Commissione propone di mettere al fine dell'articolo 14 l'alinea seguente, che non è altro che l'alinea dell'articolo 13 alquanto modificato:

« Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo (che sono gli articoli 13 e 14) i comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate per gli effetti della presente legge agli agenti governativi.»

PRESIDENTE. Quest'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 14 inchiuderebbe dunque il concetto dell'emendamento Corsi....

MASSA. Io non intendo perfettamente tutta la portata dell'aggiunta proposta dalla Commissione.

Noi autorizziamo gli appaltatori, e in conseguenza dobbiamo dar loro facoltà di poter riscuotere questa tassa; ma il dire che gli agenti degli appaltatori saranno senz'altro equiparati agli agenti governativi senza altra cautela, mi pare troppo pericoloso.

Noi sappiamo che gli agenti dell'appaltatore faranno dei processi verbali; che questi processi verbali faranno fede in giudizio sino a prova contraria.

Ora il dare senza alcuna garanzia agli agenti dell'appaltatore tanta autorità quanto gli agenti stessi del Governo non l'hanno se non con determinate cautele, non credo che sia conveniente, quindi io vorrei che fosse ben inteso che quando si verrà all'articolo che parla del regolamento dovranno eziandio includersi in questo articolo le cautele colle quali il Governo approverà la nomina degli agenti dell'appaltatore, agenti che dovranno essere approvati dall'autorità governativa, e dovranno essere sottoposti al vincolo del giuramento come gli agenti governativi.

PRESIDENTE. Interrogo il ministro e la Commissione se accettano questa proposta dell'onorevole Massa, la quale sarebbe che, ferma l'aggiunta testè proposta dalla Commissione all'articolo 14, quando nel successivo articolo 15 si tratterà del regolamento, ivi si inchiuda una disposizione, la quale dia al Governo l'autorità di determinare le attribuzioni e le facoltà degli agenti dipendenti dagli appaltatori.

SELLA, relatore. Fu già nella seduta di ieri chiesto, credo dall'onorevole Minervini, al Ministero se egli intendeva nel regolamento di stabilire delle norme per la nomina di questi agenti fatta per parte degli appaltatori, e stabilire delle condizioni alle quali dovranno sottostare per divenire agenti degli appaltatori.

Mi pare che il ministro rispondesse che nel regolamento egli avrebbe stabilito le norme per gli agenti suddetti; il che risponderebbe al concetto dell'onorevole Massa.

Del resto il capovero che noi proponiamo non è al-

tro che quello dell'articolo 13 modificato, perchè avevamo visto dall'emendamento dell'onorevole Corsi che la redazione del nostro alinea non pareva a qualcuno abbastanza esplicita.

Egli è del resto evidente che per rendere possibile all'appaltatore o al comune la riscossione del dazio è d'uopo che i loro agenti abbiano la facoltà di fermare la merce che valicasse la barriera doganale, e di stendere un verbale, il quale naturalmente valga in giudizio sino a prova contraria. Altrimenti la riscossione del dazio per opera del comune o dell'appaltatore sarebbe completamente impossibile.

Del resto io credo che giunti all'articolo successivo si potrà esaminare se sia necessaria qualche particolare disposizione.

Ma siamo d'accordo nel concetto che il regolamento deve determinare le guarentigie cui debbono soddisfare gli agenti degli appaltatori.

PRESIDENTE. Il ministro acconsente?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Acconsento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta della Commissione del seguente tenore:

« Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo, i comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate per gli effetti della presente legge a quelle degli agenti governativi. »

(La Camera approva).

Ora, la parola spetta all'onorevole deputato Ara per spiegare il suo emendamento.

ARA. L'articolo d'aggiunta che ho l'onore di proporre alla Camera interessa i comuni, ma non reca danno, anzi è vantaggioso allo Stato.

Primieramente ho previsto il caso che non ho trovato previsto nel progetto di legge che discutiamo, nè dal Ministero, nè dalla Commissione, cioè, che un comune non creda di suo interesse di fruire (parlo dei comuni chiusi) del dazio d'introduzione che tutti i comuni chiusi fruiranno mediante una sovrimposta. Certamente questo caso, che io prevedo sarà l'eccezione e non la regola, ammetto che generalmente converrà ai comuni di sovrimporre gli oggetti compresi nella presente legge, ed in allora o il servizio si farà dagli impiegati del Governo, o da quelli del comune col concorso dell'uno oppure dell'altro; ma può venire il caso, ed io colla mia proposta accenno a questo, cioè, che un comune approfittandosi delle savie deliberazioni già inserite nella legge, colle quali è nella possibilità, senza dazio d'introduzione, di provvedere ai propri interessi, usi semplicemente del prodotto che dà la rivendita degli effetti soggetti a dazio, e con qualche sovrimposta sui fabbricati provveda ai suoi bisogni senza dover fruire del dazio d'introduzione; in questo caso il comune non avrà bisogno del personale degli impiegati che prima aveva, nè degli effetti e dei locali inservienti al dazio, e tutto ciò, a mio senso, secondo la proposta dovrebbe passare a carico del Governo.

Un'altra cosa che fu però prevista dalla Commissione e anche dal Ministero è quella dell'accordo. Quando un municipio va d'accordo col Governo di fissare un *minimum*, e dopo di avere per qualche tempo, in seguito all'intervenuto accordo, fatto valere l'esercizio daziario, trova che quell'esercizio è gravoso, e non crede più conveniente di addivenire alla rinnovazione della convenzione, in questo caso cessando la convenzione e l'esercizio del dazio del comune succede al medesimo il Governo; ma in tal caso dovrà il municipio licenziare gl'impiegati, e ritenere a suo carico i locali e gli effetti daziari? Io non lo credo, ed è anche per questo motivo che ho fatta la mia proposta.

Previsti questi due casi si deve necessariamente nella legge provvedervi, onde non lasciare questo grave carico ai comuni. Trovo tanto più necessario che la Camera si occupi di questa questione, inquantochè dopo di avere, l'onorevole ministro delle finanze, nel rimarchevole suo discorso tenuto nella seduta di domenica scorsa, detto che egli intendeva che si cominciasse quest'esercizio pel dazio d'introduzione dal Governo nella speranza che lo assumessero poi i comuni, si deve naturalmente animare i comuni alle spese di primo impianto, ed a provvedere a quanto occorre per questo esercizio.

Ora, se i comuni non hanno la certezza che il Governo, quando essi abbiano sperimentato il sistema dell'accordo e dell'esercizio, e più loro non convenga nel succedere ad essi, rilevi e gl'impiegati ed i locali del dazio, non faranno mai questo esperimento.

Messa in evidenza la posizione in cui potranno in forza della legge rispettivamente trovarsi il Governo ed i municipi di succedersi a vicenda, non mi sarà difficile di dimostrare l'equità e la giustizia della mia proposta, la quale sostanzialmente tende a rendere obbligatorio il rilievo di tutto l'impianto daziario invece di lasciarlo facoltativo.

Non intendo con ciò di volere che il Governo od i comuni nello assumere gl'impiegati debbano conservarli quantunque mancassero ai loro doveri, no: io intendo siano conservati nei loro posti colla loro anzianità senza renderli inamovibili in modo, che non sia forzata una licenza intempestiva, od una spesa d'indennità; ma che non sia messa di fronte l'amministrazione comunale con quella governativa senza che sia scritto l'obbligo del rilievo. L'obbligo di rilevare poi gli edifici, locali, ed oggetti daziari non deve contenere altre spiegazioni provvedendovi il diritto comune, ed è per tale considerazione che non ne ho fatto cenno nella mia proposta.

Nè una tale obbligazione può ritenersi esorbitante e straordinaria. Noi abbiamo molti esempi di ciò che ci diede lo stesso Governo.

Il medesimo l'ha fatto per la Società del canale Cavour, ed ha fatto benissimo, quando ha obbligato la Società inglese ad assumere il personale tecnico ed amministrativo della divisione che si riferiva a tale servizio conservando loro il grado e l'anzianità.

L'ha fatto pure quanto alla Società Laffitte; ed io credo che non vi possa essere dubbio avere in tal modo provveduto al proprio interesse, ed a quello di dette due Società. Mentre io propugno gl'interessi dei comuni colla mia proposta ritengo pur che convenga aggiungergli il medesimo diritto in favore del Governo, in modo che succedendo a lui il comune abbia le stesse obbligazioni. Deve introdursi nella legge una perfetta parità di trattamento, in modo che il successore nell'esercizio del dazio rilevi quello che prima aveva l'esercizio.

Essendo dunque necessario di provvedere colla legge ad un caso imprevisto, ed inoltre alla cessazione degli accordi tra Governo e comune, e non potendo mettersi in dubbio l'equità e giustizia della mia proposta, spero che il Ministero e la Commissione l'accetteranno, e la Camera sarà per votaria.

SELLA, relatore. Veramente quando la proposta dell'onorevole Ara contempra, non solamente il caso in cui il Governo si sostituisca al comune per riscuotere i dazi comunali e governativi, ma si estenda anche all'altro in cui il comune si sostituisce al Governo, allora la proposta piglia un carattere, direi, d'equità, ed almeno diventa assai più completa che da prima non fosse; diventa, sotto questo punto di vista, molto più accettabile. Soltanto io dovrei pregare l'onorevole Ara a voler redigere la proposta in questo senso, e poi trasmetterla alla Commissione, imperocchè possono insorgere alcune difficoltà dalla redazione di questo concetto in termini troppo assoluti, e sarebbero, *verbi gratia*, le seguenti.

Sta benissimo il concetto che alloraquando un comune che riscuote il dazio con agenti propri e fa uso di locali propri, ed al posto del comune interviene il Governo, vi saranno economie nelle spese, molto minori inconvenienti, se il Governo assume, senz'altro, gl'impiegati ed i locali del comune. Però, io domando: intendete voi imporre nella legge un obbligo formale pel Governo di giovare di tutti questi impiegati e di far uso di tutti questi locali? Ne potrebbero derivare delle conseguenze abbastanza spiacevoli.

Supponete, per esempio, che il comune tre mesi prima che il Governo s'incarichi della riscossione di questo dazio vi faccia la nomina di qualche centinaio di agenti daziari, dovrà il Governo incaricarsi di tutti questi agenti?

E se non volete ammettere la mia ipotesi, che dico io pure non s'avvererà, supponete che il numero degli agenti applicati alla riscossione di questo dazio sia assai più grande di quello che è necessario, vorrete voi che il Governo sia obbligato di far uso di tutti quanti questi agenti di una parte notevole dei quali per avventura non ha alcun bisogno? Prima domanda.

Ne farò ora una seconda.

Convengo stia benissimo che come regola generale il Governo faccia uso degli stessi locali dei quali si serviva il comune per riscuotere il dazio; ma se per avventura, venendo all'applicazione della legge, si tro-

vasse conveniente di trasportare, di restringere, di variare il recinto daziario, volete voi obbligare il Governo ad incaricarsi dei locali dei quali egli non fa uso alcuno?

Io fin qui non ho considerato che il Governo; ma egli è evidente che tutti i miei ragionamenti si ripetono allorquando in un luogo dove il Governo avesse fin qui fatta la riscossione del dazio per conto proprio subentrasse domani il comune. Questo potrebbe trovare che il Governo faceva uso di un numero d'agenti soverchio, e non so perchè gli vorrete imporre di incaricarsi di tutti questi agenti. Lo stesso dicasi dei locali.

Quindi io, nello stato attuale delle cose, siccome non avrei nessuna obiezione da fare al concetto dell'onorevole Ara, e solo trovo che la redazione dovrebbe comprendere i due casi, io crederei conveniente di sospendere questa questione, tanto più che è già tardi, e non c'è pericolo che la legge non venga votata stasera.

Chiederei perciò che l'onorevole Ara volesse domattina alla solita ora intervenire all'adunanza della Commissione.

ARA. Accetto.

PRESIDENTE. Allora si passa all'emendamento proposto dal deputato Minervini. Intende egli di svolgere la sua proposta?

MINERVINI. La giustizia della mia proposta credo che sia tanto nitida, che il Governo non possa ricusarsi di accettarla, a meno che non voglia dichiarare che, invece del dazio sulle bevande e sulle carni, egli voglia imporre un dazio che dia la gravezza del 400 per 100 sul valore dell'industria vinicola e sull'industria agraria in generale.

Prego l'attenzione del signor ministro. Il tenore della mia proposta è il seguente:

« Per gli abbonamenti tra il comune e i contribuenti, e tra lo Stato ed il comune, per la circolazione, per il trasporto, per il deposito, per la prova del pagamento del dazio, e per il rimborso del dazio già pagato, sarà tutto spedito in carta libera ed esente da ogni tassa di bollo e di registro. Ciò non si estende ai contratti che potessero aver luogo tra lo Stato ed il terzo, tra il comune ed il terzo; nel qual caso, supposto che venisse ciò ritenuto, il contratto correlativo sarà soggetto alla legge di tassa e registro. »

Io nella Commissione dichiarava di essere contrario a questa legge, perchè la credo dannosa, o almeno sterile per la finanza, e dannosa all'industria, ed esiziale alla libertà, al commercio, al traffico ed al popolo che lavora. Potrò essermi ingannato.

Risolsi quindi di non riprendere la parola sulla discussione degli articoli, ma quando vidi che era uopo dire la verità e svelare i danni maggiori e latenti di questa legge, non ho potuto tacere. Tuttavolta io proposi ieri questo articolo in seno della Commissione, onde evitare la discussione qualora lo accettasse; ma, accertomi che la Commissione evadesse dal discuterlo

e non avesse troppa volontà di spiegarsi, perocchè mi parve, almeno così giudicai, che amasse la maggiore gravezza che io voglio evitare (almeno per la manifestazione di taluno dei membri e che io non voglio nominare), ho dovuto presentare alla Camera la mia proposta.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio.

MINERVINI. Prego la Camera di fare attenzione perchè sappia quel che sta per votare.

Signori, voi state per votare quanto di più vessatorio ci possa essere sulla libera circolazione e a danno dell'industria e contro il povero sempre.

In Francia questi balzelli che s'oppongono alla circolazione di questi prodotti si sono dimostrati così pesanti che tutti gli uomini competenti della Francia si sono contro i medesimi levati a gridare alla ingiustizia, alla riforma, all'abolizione.

Il regolamento, ovvero il meccanismo burocratico di questa legge, è cosa spaventevole.

Udiste necessità di deposito, di dichiarazione, di bollette di transito, di circolazione, prova del pagamento del dazio, visite domiciliari a tutti e di giorno e di notte.

Di ciò segue che la fede di deposito è soggetta al bollo ed al registro graduale. Così la ricevuta del dazio pagato; così la bolletta di transito e di circolazione, e siccome in tali conti vi ha un valore al pubblico della tassa di consumo, tiene dietro l'agente del registro, e così il produttore, l'industriante sono colpiti ad ogni movimento di tante altre tasse, le quali modellate al sistema francese, cui inconsultamente si ispirano, il Ministero e la Commissione portano un aggravio del duecento e sino del quattrocento per cento sul valore della merce.

Ora, quando la tassa di registro e bollo prescrive che ogni carta di deposito debba essere bollata, domando al signor ministro se egli vuole imporre solo una tassa sulle bevande e sulle carni, ovvero se voglia imporre direttamente all'industria agraria, tassata come fondiaria, tassata come voluta ricchezza mobile, tassata come lavoro, un balzello cotanto enorme oltre quello della consumazione.

Signori, non conviene illudersi: pel deposito ci vuole carta bollata e diritto fisso o graduale di registro; è necessario avere la bolletta di transito per avere il deconto della tassa pagata in una data forma del prodotto industriale agrario, poichè tassate uva, mosto, vino, vino in bottiglie, l'alcool, i liquori, tutto.

Bisogna avere ancora la bolletta di circolazione per evitare le vessazioni dei gabellieri, tutti questi atti sono soggetti alla legge di registro e bollo, sono tassati tante e tante volte quanto sono i movimenti della merce, cosa cotanto grave ed assurda e pericolosa ed ingiusta, da doversi schivare, e per ischivarla conviene dichiararlo in questa legge.

Siate certi che non facendolo, verrete a tassare ed

in pecunia tante volte quanto è l'espressione di valore o di quantità che possa essere mentovata nelle carte necessarie all'amministrazione e alla garanzia dei contribuenti.

Per me da ora vi dico che il sistema del Governo è assolutamente vessatorio ed assurdo. Il dazio di consumo è essenzialmente municipale, e non può unificarsi, perocchè ogni comune ha condizioni peculiari, le quali vogliono rispettate; sommo errore è per lo Stato l'impegolarsi in cotesta cattiva pece come erroneo è il facultare i comuni a tassare i generi doganali, che costituiscono una esazione erariale uniforme. Alle tante confusioni, unita codesta, vedrete le conseguenze. Scontento, inceppamento, spese enormi, miseria, e poco o nullo introito per la finanza.

Il tempo vi farà persuasi di codesti vizi, che per me sono una certezza, un convincimento, e per questo proposi altro modo di avere introito senza angarie, senza spese e senza attaccare l'industria agraria, che è la sorgente per noi vera della ricchezza nazionale.

Ora, se voi non affrancate da questa progressività di tasse di bollo e di registro e che richiederà anche un gran numero d'impiegati, voi tasserete indirettamente e ad arbitrio di un regolamento del 200, del 300 e fino del 400 per cento l'industria agraria, quell'industria agraria che prima francaste, poi col secondo voto colpiste indirettamente; quell'industria agraria già tassata dalla fondiaria e poi dalla legge di tassa sulla ricchezza mobiliare e dalla incomportabile legge di registro e di bollo.

Se la Camera intende porre al paese ancora questo onere che isterilisce la sorgente della ricchezza, lo faccia, ella è sovrana; in senso diverso approverà il mio emendamento.

La Camera nella sua saviezza approverà o non approverà l'articolo da me proposto; io ho dichiarato il vero; in ogni caso, nel proporre, io credo di aver fatto il mio dovere.

In Francia, o signori, per spese d'inventario, di deposito, di transito, di circolazione, di ricevute di cauzione, ecc., cose tutte che vedrete ricopiare nel regolamento, che riserbate al ministro, le cose stanno così. Un ettolitro di vino, che a Youne, costa al produttore 7 franchi e 50 centesimi, arriva al luogo della vendita o della consumazione col prezzo aumentato a 26 franchi e 7 centesimi. L'imposta adunque eleva il valore venale della produzione quasi al 400 per 100. Il prezzo si trova adunque quintuplicato dall'imposta.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini sia appoggiato.

(È appoggiato).

MINGHETTI, ministro per le finanze. Dichiaro che non lo accetto.

PRESIDENTE. E la Commissione?

SELLA, relatore. La Commissione neppure.

PICA. Domando la parola.

2ª TORNATA DEL 30 LUGLIO

PRESIDENTE. Ha la parola.

PICA. Questa volta, cosa che mi accade di raro, sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Minervini. Il suo emendamento mi pare grave e meriti di non essere troppo leggermente respinto dal Ministero e dalla Commissione.

Voi avete ammesso il principio che vi è un deposito stabilito, vi è un possibile transito da un luogo ad un altro, vi è il caso della restituzione del dazio pagato nella introduzione ove il vino sia poscia esportato. Ora tutte queste cose chieggono ricevute, verbali, dichiarazioni; se voi sommetterete queste carte a bollo ed a registro non solo moltiplicherete le spese, e addoppiarete il dazio, ma assoggetterete i contribuenti ad una considerevole perdita di tempo, a lunghe formalità, ed a gravissime vessazioni. Ed io penso che le tasse a questo modo già sempre dure e penose si rendono le cento volte più spiacevoli.

Insisto quindi, onde l'emendamento sia accolto.

PRESIDENTE. Il deputato Massa ha facoltà di parlare.

MASSA. Io trovo che l'emendamento Minervini in parte non ha alcuna relazione colla legge, in parte è pregiudicato da una votazione precedente, ed in parte modificherebbe un'altra legge che nulla ha di comune colla presente.

Io dico che in parte non ha relazione colla legge attuale, perchè l'onorevole Minervini si occupa del registro, e la legge del registro non ha applicazione di sorta colla consegna delle merci all'entrata, la quale sarà soggetta bensì a pagare il dazio ed a riportarne ricevuta, mediante una così detta bolletta soggetta al bollo, ma non sarà mai soggetta alla legge del registro. La legge del registro è distinta da quella del bollo.

In secondo luogo si appoggia l'onorevole Minervini, ed in ciò è d'accordo l'onorevole Pica, che non è tanto il pagamento che venga qui in discussione, quanto quelle formalità le quali sono d'aggravio ai contribuenti. Ma in questa parte l'onorevole Minervini dimentica che la Camera ha già votato l'articolo 8, col quale si è stabilito che il pagamento della tassa ai debba comprovare colla presentazione di una bolletta. In conseguenza io non so come oggidì si possa mettere di nuovo in discussione ciò che già altra volta fu dalla Camera votato.

In terzo luogo l'emendamento riguarda il bollo, cioè la spesa di cinque centesimi alla quale vanno soggette le bollette. Ma qui io osservo che noi verremmo a modificare una legge che poco tempo fa fu votata dal Parlamento.

D'altra parte si verrebbe ad introdurre una diversità fra i vari diritti erariali, e quando il regolamento doganale prescrive che le bollette siano soggette al bollo, io non saprei come si voglia che le bollette, le quali giustificano il pagamento della tassa del dazio-consumo, debbano godere di un privilegio e di una prerogativa.

Quindi per l'analogia che esiste fra il dazio-consumo

e la tariffa doganale, io prego la Camera a non introdurre questa distinzione nella legge attuale.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento Minervini, prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro posti e di non allontanarsi, dopo la votazione, imperocchè si tratta di stabilire l'ordine del giorno di domani mattina.

Chi approva l'emendamento Minervini è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

RINUNZIA DEI DEPUTATI CRISPI E MORDINI RELATIVA ALLA LORO NOMINA A COMPONENTI DI UNA GIUNTA FATTA DAL PRESIDENTE.

PRESIDENTE. Debbo innanzi tutto dar lettura alla Camera di una lettera diretta alla Presidenza dagli onorevoli Crispi e Mordini del tenore seguente:

« Onorevolissimo signor presidente,

« Essendo noi contrari per la nomina delle Commissioni parlamentari sui progetti di legge a qualunque altro sistema che non sia quello prescritto dal regolamento, mentre vivamente ringraziamo la signoria vostra per l'onore che ha inteso farci, dichiariamo non poter prender parte alle Commissioni cui siamo stati chiamati quest'oggi stesso. »

Siccome la Presidenza ha esaurito il suo mandato, in quanto questa nomina essa l'ha fatta per delegazione della Camera, era quindi debito mio di riferirne ad essa per le sue deliberazioni.

LANZA. Io desidererei solo di fare una dichiarazione.

Io non ho alcun dritto d'influire sulla determinazione degli onorevoli deputati che hanno scritto la lettera di cui diede testè lettura il nostro presidente, ma credo che questa è basata sopra un errore.

Il nostro regolamento non impedisce, anzi prevede il caso della nomina di una Commissione per mezzo del presidente della Camera, o per mezzo della Camera stessa.

Gli onorevoli deputati possono credere che non sia questo il caso di farle, ma non è vietato che si facciano Commissioni dal presidente. Perciò manca il motivo della loro rinuncia.

Questo io dico unicamente per salvare il principio e la ragionevolezza, se mi è permesso la frase, della deliberazione della Camera.

PRESIDENTE. Questa è solamente una loro opinione particolare.

Dunque metto ai voti...

Allora interrogo la Camera se intende procedere ad un'altra votazione.

Voci. No! no!

SELLA. Pare a me che non si possa questa rinuncia accettare per i motivi indicati...

CADOLINI. Domando la parola...

SANGUINETTI. Domando la parola..

SELLA... La Camera ha deliberato che la nomina di

questa Commissione fosse affidata al presidente; io non credo che quelli che furono dal presidente nominati...

DI SAN DONATO. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

SELLA... a quell'ufficio vi possano rinunciare, dicendo che non approvano la deliberazione della Camera. Se così è, sono liberi di non prender parte ai lavori della Commissione. (*No! no!*)

Io quindi propongo che il presidente faccia presente agli onorevoli deputati sottoscritti alla lettera che di fronte alla deliberazione della Camera, la quale delegò al presidente la nomina della Commissione, non potrebbero rinunciare all'incarico per i motivi in essa lettera indicati.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini ha la parola.

CADOLINI. Io non veggio nel regolamento alcun articolo che impedisca ad un deputato di rinunciare a far parte di una Commissione. Insomma questi deputati dichiarano soltanto che, non parteggiando per il sistema seguito in questa nomina, non credono di accettare il mandato. Nè io comprendo quali eccezioni abbia l'onorevole Sella da farvi; non è la prima volta che deputati per motivi loro particolari abbiano rinunciato a far parte di una Commissione, e la Camera ne ha nominati degli altri.

Per conseguenza io propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulla mozione dell'onorevole Sella.

PRESIDENTE. Il deputato Di San Donato ha la parola per una questione pregiudiziale.

DI SAN DONATO. La mia questione pregiudiziale tendeva ad evitare la discussione, ma dacchè vedo che la discussione si fa rinunzio a proporla.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Io dico che la Camera quando prende una deliberazione ed adotta una proposta, non approva per questo i motivi che possono averla suggerita.

Gli scrupoli dell'onorevole Sella non hanno per conseguenza ragione di essere.

Trattandosi ora di due membri di una Commissione, i quali dichiararono di non volere, per i motivi da loro esposti, farne parte, potrà la Camera sforzarli a rimanere in essa contro la loro volontà?

Io non comprendo il perchè si voglia dare tanta importanza ad una rinuncia. Ma questa deve essere sempre libera!

Perciò io sono d'avviso che essendo stato incaricato il presidente di nominare la Commissione, aveva egli stesso altresì l'autorità di accettare la rinuncia di quei deputati, e di nominarne degli altri al loro luogo; quindi io ritengo che non occorre in tal caso alcuna deliberazione della Camera (*Bene così! Bravo!*)

SELLA. Prendendo atto della dichiarazione dell'onorevole Sanguinetti che con questa accettazione di rinuncia non se ne ammette il motivo, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. La Presidenza procederà alla sostituzione di questi due membri (*Sì! sì!*)

Pregherei pertanto l'onorevole Castagnola per la

legge sulla composizione delle Corti di assise e l'onorevole Macchi per la legge relativa alla convenzione tra lo Stato ed il municipio di Torino pel compimento del palazzo Carignano di accettare questo mandato.

BERTOLAMI. Chiedo la parola un momento.

La Giunta municipale di Noto mi ha inviato una deliberazione relativa alle ferrovie calabro-sicule; prego l'onorevole presidente che voglia rimetterla alla Commissione.

(*Il presidente aderisce.*)

**PROPOSIZIONE D'ORDINE, E DI COMITATO SEGRETO
PER LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
SUL BRIGANTAGGIO.**

PRESIDENTE. Ricordo alla Camera come sullo scorcio della seconda seduta di ieri si fosse fatta proposta dall'onorevole Mancini che la legge sul brigantaggio fosse discussa questa mattina stessa dopo quella sulla leva, e così precedentemente alle leggi minori già poste all'ordine del giorno.

Contemporaneamente fu fatta un'altra proposta per iscritto da 33 deputati, perchè questa discussione seguisse in comitato segreto: oggi 38 deputati hanno pure per iscritto domandato che la votazione su questa proposta segua per appello nominale.

Ecco lo stato delle cose.

Qui io pregherei alcuno dei signori segretari di dar lettura dei nomi di quelli che hanno chiesto un comitato segreto, non che di quelli che hanno chiesta la votazione per appello nominale su questa proposta. (*Movimenti*)

ZANARDELLI, segretario. (Legge):

« I sottoscritti chiedono che la Camera si formi in comitato segreto per deliberare sullo schema di legge pel brigantaggio.

De Donno, Guerrieri, Berardi, P. A. Romeo, De Filippo, Ferraris, Pasini, Borgati, Brioschi, Berti-Pichat, Finzi, Acquaviva, Devincenzi, Ricci Giovanni, Ara, Boggio, Monti, Busacca, Guglianetti, D'Ancona, G. Morelli, A. Zanolini, A. Borsarelli, Pezzani, Tonello, Grixoni, Leopardi, Castromediano, De Blasiis, Amicarelli, Cortese, Oliva.

« I sottoscritti chiedono l'appello nominale sulla votazione della proposta che il disegno di legge pel brigantaggio sia discusso in seduta segreta.

Greco Antonio, G. Ricciardi, Mandoj-Albanese, Bargoni, Miceli, Fabricatore, Fabrizi Niccola, E. Cipriani, Fiorenzi, Nino Bixio, Brunetti, Libertini, Mezzacapo, Vecchi, Mordini, Crispi, Marsico, De Boni, Carnazza, Friscia, Montecchi, Bellazzi, Mellana, Polti, Prosperi, Lualdi, Ranieri, Castagnola, Camerata-Scovazzo F., Camerata Scovazzo L., Camerata-Scavazzo R., F. Curzio, Minervini, La Porta, Cadolini, Ferrari, Levi, Sanna-Sanna, G. Avezzana.

PRESIDENTE. La prima proposta adunque in deliberazione è la proposta Mancini, che cioè la legge sul brigantaggio debba essere discussa domani mattina all'aprirsi della tornata.

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata).

Resta ora la seconda proposta, che cioè la Camera, per la discussione di questa legge, debba costituirsi in comitato segreto. (*Rumori a sinistra*)

ALFIERI. Domando la parola per una proposta d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Io non ho firmata la domanda del comitato segreto, come non ho firmato la proposta che è stata fatta, perchè ho creduto di dovere sottomettere ai miei onorevoli colleghi un parere che mi pare conciliabile coi desiderii sì degli uni che degli altri.

La mia proposta è questa, che la Camera voti di passare immediatamente dalla discussione generale alla discussione degli articoli, sopprimendo la discussione generale: così si aderirebbe al desiderio della maggior parte dei deputati che desiderebbero venisse in discussione.

PRESIDENTE. Questa è un'altra questione che si potrà fare quando la Camera abbia deciso se si terrà seduta segreta o seduta pubblica.

PANATTONI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PANATTONI. Io domando alla Camera se quando si tratta di discutere una legge convenga di tenere un comitato segreto.

I comitati segreti...

PRESIDENTE. Scusi, ella tratta il merito.

PANATTONI. Domando perdono; desidero che preliminarmente si badi di non fare cosa contraria allo statuto o al regolamento, perchè il discutere una legge intera in comitato segreto temo sia contrario allo Statuto (*Rumori*), o almeno agli usi parlamentari.

PRESIDENTE. Lo Statuto lo permette quando dieci deputati lo domandano.

La parola spetta all'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. Io spero che gli onorevoli miei colleghi che hanno chiesto il comitato segreto, meglio riflettuto alla cosa, sieno per rinunciare alla loro proposta, la quale, se venisse attuata, muterebbe la nostra Camera in succursale del sant'ufficio di Roma. (*Oh! — Rumori*)

Signori, qui si tratta di una questione gravissima; si tratta di una legge in cui trovo tre mostruosi articoli. Nel sesto evvi la *lois des suspects* della rivoluzione francese, o, se più vi piace, la lista degli attendibili dei Borboni. (*Rumori*)

Voci. Entra nel merito.

PRESIDENTE. Può entrare nel merito della proposta, ma non della legge.

RICCIARDI. Nell'articolo 7 si concede ai prefetti la

facoltà di confinare per due anni; nell'articolo 16 si autorizza la fucilazione alle spalle; nell'articolo 20 si prescrive il sequestro.

Ora vi sembra, o signori, che disposizioni di questo genere si possano votare in comitato segreto? Quanto a me dichiaro altamente che se voi adottate il comitato segreto io esco immediatamente dalla Camera. (*Rumori generali*)

Signori, il paese deve sapere il come si discuta ed il come si voti, massime quando si tratta della libertà e della vita dei cittadini. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego i deputati a far silenzio.

RICCIARDI. Ho poi d'uopo di dimostrarvi i vantaggi della pubblicità? E credete voi che nel comitato segreto possano regnare quella pacatezza, quella calma, quella pazienza, che regnar si vedrebbero, se avessimo il freno delle tribune?

Quanto a me vi prometto, se non vi opponete alla pubblicità, di non uscire dai limiti della più stretta moderazione, dove, se consentissi a parlare in comitato segreto, romperei ogni freno e ogni legge. (*Oh! oh!*) Ma ditemi: che cosa temete voi mai che dicasi in pubblico, la quale al pubblico non sia nota? Per esempio questa, che Napoleone III è il protettore del brigantaggio!... Ma chi non si è persuaso oramai? E il discutere e il votare in segreto una legge simile a quella di cui è parola, non sarebbe egli un creare un pessimo antecedente?

Finora nei comitati segreti si udirono relazioni o adottossi questa o quella risoluzione su questa o quella questione; ma non fu mai discussa e votata una legge qualsiasi.

Aggiungerò che quanto più delicate e più gravi sono le questioni sollevate da una legge, e maggiore è la necessità di discuterle in pubblico, e ognuno di noi ha il diritto e il dovere di far conoscere alla nazione il modo da lui tenuto in simili congiunture, cioè ogniquale volta impegnati si veggono principii altissimi e i più vitali interessi. Quanto a me, ripeto, non parteciperò mai a una legge discussa e votata in segreto.

CAMERINI. È oramai un anno dacchè una gran parte della nazione, e per conseguenza posso dir la nazione stessa, angosciata, sotto lo schifoso flagello del brigantaggio, sentì proclamare che la rappresentanza nazionale incominciava ad occuparsi di lei, incominciava a credere qualche cosa dell'esistenza di questa piaga sociale; allora furono spediti nove uomini, tra i più autorevoli della Camera, per indagare...

CORTESE. Domando la parola.

CAMERINI... le cagioni di questo male, ed i rimedi che potessero occorrere. Avvenne che molta parte della nazione, non dirò già, più credula per riverenza alla Commissione d'inchiesta, ma più facile alla speranza, come avviene sempre di tutti i sofferenti, concepirono altissima fiducia di vedere terminati i loro mali e dicevano: uomini di quella fatta non possono mancare di scoprire il male e la causa di esso, rapportarla al Parlamento, dove sarà facile di trovare il rimedio. Ve ne

erano alquanto più difficili, i quali pensavano così: non crediamo che si avrà da questa Commissione risultato alcuno, è perfettamente superflua nella sua sostanza questa missione, mentre il male basta aprir gli occhi per vederlo, la causa la sanno tutti, ed i rimedi possono applicarsi senza la Commissione d'inchiesta. Servirà però questo a qualche scopo, perchè servirà a dar forza al Governo per mezzo del Parlamento...

PRESIDENTE. Ella non è nell'argomento.

CAMERINI. Ci sono.

Voci. No! no! (*Rumori*)

CAMERINI. Mi pare di essere perfettamente nell'argomento. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

CAMERINI. Dunque io diceva che ve ne erano degli altri i quali speravano che da questa Commissione d'inchiesta avrebbe avuto forza il Governo. V'era finalmente un' ultima classe, non so se scettica o più dotata d'esperienza, la quale disse che non vi era bisogno di tutto ciò, che i mali si sapevano e che il Governo poteva provvedervi, ma che l'opera della Commissione non avendo scopo sarebbe andata in fumo, e la memoria se ne sarebbe perduta senza rumore alcuno. Chi aveva ragione di queste classi? Finora a me pare che avesse ragione l'ultima. L'avrà anche del tutto, se si accoglie la proposta, e ciò sarebbe assai male, perchè annullerebbe il frutto di tanto zelo di benemeriti deputati. Io non intendo di entrare molto addentro in questa faccenda nella quale mi sembra che non bisogna tanto discutere per persuadersi della inopportunità di un comitato segreto che deluderebbe un'altra volta la febbrile impazienza della nazione. Cosicchè, seguendo piuttosto la fretta che pel bisogno di tempo, evidentemente manifesta la Camera, io dirò brevemente quali sono le mie impressioni a questo riguardo... (*Rumori*) Neppure?... Allora, poichè la Camera non vuole ascoltare le ragioni, sentirà certo quel che penso, in chiare, recise e nette parole, e conchiudo...

Voci. Bravo! Bene! (*Rumori*)

CAMERINI. (*Con forza*) Conchiudo che chi non ne sente la sconvenienza peggio per lui. Chiude gli occhi all'evidenza. Io non posso far altro che protestare adesso colla voce, più tardi, quando verrà la proposta, protesterò col mio voto, più tardi ancora, non minaccerò, come l'onorevole Ricciardi: *me ne vado da quest'aula*, perchè so che la mia presenza non è per sè stessa importante gran fatto, ma lascerò pure la discussione perchè non voglio almeno che la mia presenza numericamente entri a render legale la votazione; sottrarrò per quanto posso al numero legale il mio voto. Influssa o no poco importa. Compio il mio dovere come lo intendo. (*Rumori in senso diverso*)

PRESIDENTE. La Camera non può accettare dichiarazioni di questa natura.

L'onorevole Mandoj-Albanese ha facoltà di parlare. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

MANDOJ-ALBANESE. Io sono uno di coloro che sono

iscritti per parlare a favore della legge sul brigantaggio. Dappoichè tra il dispotismo, l'arbitrio cieco ed una legge, sia essa pure draconiana o no, non è dubbia la scelta! Io scelgo questa, spiacciandomi moltissimo dover essere combattuto da molti miei onorevoli colleghi e amici politici. (*Si parla*)

Io però non potrò mai acconsentire che la Camera discuta una legge di tanta importanza e gravità a porte chiuse!! (*Con impeto*) In questo modo la legge, o signori, non produrrebbe alcun effetto; io ve lo dimostro in due parole seguendone poi un danno immenso per le nostre istituzioni...

PRESIDENTE. Esponga pacatamente la sua opinione. Siamo qui per deliberare.

MANDOJ-ALBANESE. La Camera dovrebbe osservare che io parlo ben raramente e quando ciò avviene, sono brevissimo, mentre altri invece la tengono occupata per intere ore e continuamente. Essa quindi sarebbe ingiusta se non mi lasciasse dire due sole parole in fatto di tanta gravità!

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Parli pure. Io la prego unicamente di parlare con calma.

MANDOJ-ALBANESE. Io dunque sottomettevo alla Camera la seguente osservazione.

Per me, signori, la legge come sta (malgrado da taluni essa venga addimandata draconiana) è di gran lunga inferiore ai mezzi di cui si è fin qui giovato il Governo per distruggere il brigantaggio; mezzi che fin qui furono impotenti nelle sue mani.

Quindi io ritengo, ed ho piena convinzione, che la Camera approvando detta legge, ed il Ministero seguendo la stessa inqualificabile politica, lo stesso deplorabile indirizzo, il brigantaggio nelle provincie napoletane non sarà distrutto. Continuerà sempre più ad inferocire, ad insanguinare quelle belle ed amene contrade, mettere in pericolo la nostra stessa unità!

Voci. Non la votiamo.

MANDOJ-ALBANESE. Ecco perchè io do una grande importanza non alla legge, signori, che voi andrete a votare, ma alla discussione. Perocchè io voglio augurarmi che i signori ministri, desiderosi quanto noi del bene del paese, vorranno far tesoro di quanto io dirò in quest'aula, e vorranno finalmente iniziare un altro indirizzo, inaugurare un'altra politica affatto diversa da quella fin qui tenuta, quindi prendendo poi gli opportuni mezzi, potranno venire effettivamente alla distruzione di una piaga sì deplorabile e pericolosa, alla quale, se non vi provvede subito ed energicamente, finirà col mettere quelle infelici popolazioni nello stato di vera disperazione; quindi in istato di prendere i più estremi partiti per salvare la loro vita le loro sostanze! Io non mi fido, mi manca il coraggio di dire in quest'aula quali mai potrebbero essere questi estremi partiti! Le terribili conseguenze per l'unità e per la causa nazionale!

Io, signori, finisco facendo eco a quanto han detto gli onorevoli miei colleghi ed amici che hanno parlato,

2ª TORNATA DEL 30. LUGLIO

unendomi a loro nel solennemente protestare che se, per disgrazia del paese, la Camera decidesse che si debba discutere lo schema di legge in quistione in comitato segreto, io mi allontanerò momentaneamente da quest'aula, non volendo assistere, ed in certo modo indirettamente influire ad un fatto ed atto sì grave, al primo passo, cioè, al dispotismo, alla distruzione nostra!!... (*Rumori incessanti*)

PRESIDENTE. Prego l'oratore di attenersi a dimostrare la propria opinione senza discendere a minacce, a proteste.

Il deputato Cortese ha facoltà di parlare.

CORTESE. Quando i miei amici mi richiesero di sottoscrivere la domanda per un comitato segreto, dubitai da principio, ed il primo pensiero che mi venne alla mente fu quello di negare la mia firma. Certamente la cosa era gravissima, ma mettiamo da un lato gli interessi veri del paese, mettiamo dall'altro tutto ciò che brilla ed alletta e poi facciamo il nostro giudizio.

Signori, ho inteso parlare di grandi aspettative, di grandi preoccupazioni, ed è vero com'è vero che un anno è passato da che l'inchiesta si dispose; ma il paese aspetta forse da noi dei discorsi? No; il paese aspetta da noi un rimedio ai suoi mali. Per coloro che credono che questo consista nell'adottare la legge, il rimedio sarà l'adozione della legge; per quelli che credono si debba continuare nel metodo finora seguito, il rimedio sarà di respingere la legge. Signori, se la discussione sarà pubblica saremo sicuri che ognuno di noi si terrà in quella giusta riserva, la quale non comprometta gli alti interessi del paese... (*Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Non interrompano.

CORTESE... la quale non comprometta la legge stessa?

CHIAVES. Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

CORTESE. Saremo noi sicuri di quella giusta riserva, di quella temperanza la quale non produce inconvenienti? La Camera ha già dato diverse volte il suo giudizio, la Camera ha voluto la prima volta il Comitato segreto, quando la Commissione faceva la sua relazione, la Camera ha tenuto segreti i documenti raccolti dalla Commissione, e li ha tenuti segreti non per un capriccio; ma perchè sapeva che se questi documenti si fossero resi pubblici, se si fosse fatta una discussione ampia alla quale avesse assistito il paese, della quale si sarebbe impadronita la stampa, assai gravi inconvenienti ne sarebbero derivati. Questa del brigantaggio è una piaga del nostro paese. (*Alcuni deputati chiedono di parlare*) e noi dobbiamo curarla; ma intorno al modo permettetemi che io rammenti una solenne verità che fu detta da un grand'uomo, cioè che i cenci vanno lavati in famiglia. (*Rumori a sinistra — Interruzioni*)

RICCIARDI. Si tratta di leggi e non di cenci.

PRESIDENTE. Non interrompano, così la discussione finirà più presto.

CHIAVES. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

LA PORTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha la parola per una questione pregiudiziale.

CHIAVES. Io propongo la questione pregiudiziale sulla proposta del comitato segreto.

Noi ci siamo chiariti oramai che nessuno ha delle comunicazioni da fare, nè Ministero, nè deputati, le quali esigano che le porte di quest'assemblea sieno chiuse quando si delibererà. Sappiamo che il motivo per cui si vogliono le porte chiuse si è il timore che si trasmodi nella discussione.

Ma, domando io, possiamo noi portare la questione su questo terreno, quando abbiamo una Presidenza che è rivestita dei poteri che ha? È assolutamente impossibile, senza esautorare di fatto la Presidenza. Allora, tutte le volte che vi sarà una discussione la quale faccia temere che diventi per avventura tempestosa, si dovrà tenere un comitato segreto, perchè la Presidenza non sarà capace di frenare il disordine che nella discussione avrà luogo.

DE DONNO. Domando la parola.

CHIAVES. Io credo quindi che non sia il caso del Comitato segreto, non essendovi altre ragioni su cui fondare questa proposta; epperò propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta stessa.

PRESIDENTE. Veramente è l'ordine del giorno che propone?

CHIAVES. Insomma, propongo che non si deliberi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se gli oratori iscritti rinunciano alla parola, allora metto ai voti... (*Interruzioni — Varii deputati domandano la parola*)

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

CASTAGNOLA. Domando la parola contro la chiusura.

ALLIEVI. Domando la parola per la chiusura.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se la chiusura sia appoggiata.

(È appoggiata).

La parola spetta al deputato Castagnola contro la chiusura.

CASTAGNOLA. Fra gli oratori che devono prendere la parola ve ne ha qualcuno il quale appartiene alla Commissione d'inchiesta. Nessuno io credo che ora possa parlare a nome della Commissione d'inchiesta, la quale non funziona più da tanto tempo. Possono parlare però a nome loro particolare, e come deputati che fecero parte di quella Commissione.

Ora io prego la Camera di osservare che prima di chiudere la discussione, converrebbe accordare la parola a qualcheduno dei membri di quella Commissione.

Signori, importa di ritenere questo fatto. Da tre mesi e più la Commissione presentò il suo lavoro, da tre mesi e più la Commissione è sotto l'incubo di un'accusa continua, che le si lancia di aver proposta una

legge che fu qualificata di legge draconiana, di legge di sangue; ed a queste accuse che partivano da quella parte della Camera (la sinistra) faceva eco il Ministero quando diceva che avevamo proposto una legge che era la negazione dello Statuto.

Signori! Io credo conveniente adunque che prima di chiudere la discussione si lasci che qualcheduno dei membri di questa Commissione possa prendere la parola.

Voci. Parli! parli!

Un deputato a sinistra. Signor presidente interroghi la Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Allievi ha facoltà di parlare per la chiusura.

ALLIEVI. Io ho domandato la parola per la chiusura, e l'ho domandata nella speranza che la Camera non voglia accogliere la proposta del comitato segreto.

Ora, quando la discussione fosse pubblica, allora tutti i membri della Commissione avrebbero campo di svolgere pienamente i loro concetti, e di giustificare la proposta che essi hanno fatta alla Camera. Io però non vorrei troncargli ora la parola all'onorevole Castagnola se è ancora dubbio, quello che per me non è, che la Camera non creda conveniente di accettare la proposta del comitato segreto.

PRESIDENTE. Io debbo eseguire il regolamento, epperò pongo ai voti la chiusura...

ALLIEVI. Perdoni, signor presidente, mi permetta di aggiungere che io non entro nella questione unicamente per tenermi alla stretta osservanza del regolamento.

PRESIDENTE. Ma ella appoggia la chiusura; dunque io la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa.)

Ora essendo stato proposto l'ordine del giorno puro e semplice dal deputato Chiaves lo pongo ai voti.

CHIAVES. La questione pregiudiziale, ossia l'ordine del giorno su tutte le proposte.

SELLA. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Voci a sinistra. È chiusa! è chiusa!

SELLA. Sono anch'io d'accordo coll'onorevole Chiaves (*Rumori ed interruzioni a sinistra*) che non convenga votare in comitato segreto delle leggi della gravità come quella proposta sul brigantaggio.

PRESIDENTE. Scusi; questo è merito.

SELLA. Io trovo che siccome la proposta... (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Vede, la Camera desidera di andare ai voti. (*Ai voti!*)

Scusino, la parola sull'ordine della votazione si deve concedere.

SELLA. Fu fatta la proposta di riunire la Camera in comitato segreto; l'onorevole Chiaves a sua volta propose su quella proposta l'ordine del giorno puro e semplice.

Io credo molto più spiccio di votare senz'altro sulla formazione del comitato segreto. Quelli che stanno per la proposta Chiaves gli voteranno contro.

Prego quindi l'onorevole Chiaves di ritirare la sua proposta.

CHIAVES. Io dichiaro che non posso ritirare la mia proposta perchè, oltre al comitato segreto essa esclude anche la proposta per lo squittinio nominale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal deputato Chiaves.

(È approvato).

La seduta è sciolta alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per le tornate di domani

(*Alle ore 8 antimeridiane*):

- 1° Repressione del brigantaggio;
- 2° Spesa per l'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari;
- 3° Spesa per opere di ristauro al locale della manifattura dei tabacchi in Napoli;
- 4° Convenzione col municipio di Torino per la costruzione di edifizii ad uso di dogana;
- 5° Telegrafo a stampa del professore Hugues;
- 6° Concessione di una condotta d'acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari;
- 7° Corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia-marina;
- 8° Autorizzazione di una nuova distribuzione di fondi assegnati per opere da eseguirsi nel porto di Livorno;
9. Convenzioni postali col Belgio e col Portogallo.

(*Alle ore 2 pomeridiane*):

- 1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente una tassa governativa e il dazio comunale di consumo;
- 2° Discussione del progetto di legge relativo alla convenzione Laffitte per le ferrovie calabro-sicule.